

SEDUTA

39.

SITZUNG

10 - 11 - 1950

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO

Ore 10.10

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Processo verbale della seduta del 9 novembre 1950. Osservazioni al verbale? Approvato.

Articolo 5 del progetto di legge per la concessione di contributi a piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario-agrario.

Il testo dell'articolo 5 proposto dalla Commissione deve intendersi, come discorso, che continua il testo dell'articolo 4; perciò inizia con « Detta Commissione, suddivisa..... ».

A questo testo della Commissione vi è un emendamento, sempre nelle proposte che portano il nome del consigliere Samuelli. Gli emendamenti, poichè si tratta di due particolari emendamenti, sono di questa natura: « La data del 10 dicembre viene sostituita con 31 dicembre » — e una aggiunta: « ...e della potenzialità economica della rispettiva azienda agricola ». E' aperta la discussione sul primo emendamento, cioè sulla modificazione della data, invece che « 10 dicembre », « 31 dicembre ».

SALVETTI (P.S.I.): Formalmente dovrei prendere il posto del collega Samuelli, in quanto, avendo egli presentato l'emendamento, toccherebbe a lui, ma non credo di commettere una usurpazione per le ragioni dette ieri, e cioè che l'emendamento è stato espressione colle-

giale. Qui gli articoli 4 e 5, così modificati, non posso che raccomandarli all'approvazione del Consiglio. Tuttavia mi permetto di sottolineare il valore concreto agli effetti della funzionalità. Questo articolo va collegato al primo comma dell'articolo 4 ieri approvato, quando si è fissata al 31 agosto la data di scadenza della chiusura della presentazione delle domande. Noi si era prima parlato del 10 dicembre perchè avevamo previsto una routine, un turno diverso per la data di presentazione. Veniva pure ritenuto opportuno di portare al 31 agosto la scadenza di chiusura, perchè abbiamo creduto di alterare il periodo che chiameremo di istruttoria, dovendo tener conto che in concreto entro il 31 agosto verranno presentate le domande da parte di centinaia, forse di migliaia, di contadini e affittuari. Giunti alla scadenza, tutte queste domande, con gli allegati di rito, vengono passate alla Commissione, la quale disporrà per i rilievi in loco dei beneficiari, per vedere la consistenza, la serietà, l'opportunità di queste domande e l'eventuale contributo. Questo lavoro d'istruttoria e poi di graduatoria noi riteniamo che debba occupare non meno, e sarebbe già molto se riesce a completarlo, di cinque mesi. Ma abbiamo creduto di doverlo fissare, per impegnare la Commissione a lavorare su queste domande con relativi allegati e non lasciare intermissioni cronologi-

che che lascerebbero le pratiche, non dico dormire, ma percorrere un ritmo così lento che vedrebbe accavallarsi il fatto del bilancio con il fatto tecnico delle erogazioni. Abbiamo fissato il 31 dicembre perchè così, il 31 dicembre, l'Assessore all'agricoltura sa quale è il giudizio della Commissione, la graduatoria che in base ai motivi ora detti si riterrà di prospettare come beneficiaria della legge stessa. Però quella graduatoria, con i relativi allegati, deve essere messa nel cassetto, perchè non può diventare operante se non quando il bilancio ha stanziato i milioni per quella annata; e siccome si presuppone che il bilancio venga discusso e approvato nei primi mesi, quella graduatoria verrà tirata fuori quando il bilancio potrà considerarsi finito e ci saranno i milioni da spendere, ed allora verrà data comunicazione della scelta agli interessati beneficiari che potranno disporre i loro lavori. Questi lavori saranno fatti durante la primavera e l'estate, ed ecco che allora noi abbiamo la perfetta coincidenza tra stanziamento in bilancio ed erogazione effettiva entro l'anno finanziario previsto. In altre parole l'operazione complessa ha una scadenza lunga tra il primo atto del proprietario che vuole avere il contributo e questa istruttoria. Abbiamo creduto, dopo molte discussioni, dividerla in due settori: il primo dedicato all'istruttoria, alla presentazione degli atti, alla preparazione della graduatoria; il secondo è quello della sanzione del potere, che ha la competenza di fissare l'importo in sede di bilancio preventivo e di fare l'erogazione del medesimo, previa — e questo è un punto importante che non è stato abbastanza sottolineato — esecuzione dei lavori. Mi pare che su questo siamo d'accordo, che il lavoro non si finanzia, salvo rarissime eccezioni, se non è eseguito. Che non succeda quello che è successo in altre imprese con finanziamento

statale, dove, in ipotesi, si fa un preventivo di duecento milioni, e il privato domanda duecento milioni, cioè il 100 per cento. Ottiene il 40%, ma gli altri 120 milioni non intende prenderli dalla banca nè altrove, e intanto parte con gli 80 milioni ottenuti e rimanda a più tardi il resto. Noi abbiamo pensato che la efficienza della parte è subordinata all'esecuzione del tutto. Ecco perchè si parla di collaudo e di un finanziamento, che deve essere fatto in effetti quando ci troviamo di fronte all'opera totale; solo allora evidentemente, cioè a collaudo fatto, si paga la percentuale convenuta. Solo in questo senso abbiamo pensato che la legge può esercitare una funzione di carattere stimolativo, altrimenti verremmo a fare la parte di una mucca da mungere e poi il sacrificio familiare non viene fatto. La legge prevede un contributo integrativo, non dice di sostituirsi al privato, dice che integra quelli che sono i bisogni per certi miglioramenti, e bisogna subordinare l'uno all'altro. Questo è il senso della data dell'1 settembre, che garantisce la chiusura della fase istruttoria e la graduatoria, salvo la parte esecutiva. La variante Samuelli risponde alle preoccupazioni di parecchi, che ho visto riflesse nelle relazioni dei giornali, e che ho sentito 5 minuti fa da Tranquillini, e cioè che in sostanza non possiamo spendere i nostri milioni per darli a quei nuclei che hanno una solidità propria. Siamo d'accordo di aiutare i più deboli, ed ecco perchè la Commissione, nel fare la sua graduatoria, oltre che tenere conto del fattore economico, agrario e tecnico, deve tenere conto della potenzialità economica dell'azienda agricola, e questa è la parte essenziale. Di due domande di contributo se vediamo che una proviene da un nucleo economicamente forte, dobbiamo calare la percentuale, o escluderla, e salvare i denari per i più deboli, che non hanno depo-

siti in banca, e che se non hanno un valido aiuto, non possono fare alcun lavoro di migioria. Questa è l'aggiunta che riteniamo essenziale, e che si riferisce alla potenzialità economica delle rispettive aziende. Secondo l'idea della Commissione vorrei dire quasi che questo è il punto sociale dell'intera legge. Ecco i chiarimenti che volevo dare per motivare gli emendamenti.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Quando i signori colleghi, che hanno partecipato alla formazione di questa legge, vennero da me ad esporre i criteri ai quali si erano ispirati, a proposito della questione dei termini che sono stati stabiliti qui dentro per la presentazione delle domande, per il lavoro della commissione, per il pronunciato della commissione ecc., dissi loro che in astratto potevano aver ragione. Infatti è opportuno che in una legge destinata ad avere esecuzione in un successivo lungo periodo di anni siano stabiliti dei termini fissi, che creano una mentalità, e predispongono in tempo l'agricoltore a pensare a quei suoi progetti. Ma da un punto di vista pratico rendetevi conto che noi ci troviamo ad avere una disciplina amministrativa, che non si concilia con questa rigidità di calendario. Noi siamo legati, per la concretazione del nostro bilancio, anno per anno alla conclusione di accordi con lo Stato. Se ci mancasse la determinazione della percentuale dell'articolo 60 per l'esercizio finanziario, non potremmo compilare il nostro bilancio. Se gli accordi con lo Stato si avviano diligentemente, è possibile che possano giungere a conclusione con una relativa rapidità, ma possono anche giungere a conclusione con molta lentezza e possono non giungere affatto a conclusione. Ed allora, nonostante la migliore buona volontà, può darsi che il bilan-

cio preventivo di un esercizio finanziario debba essere presentato al Consiglio con tale ritardo sui termini previsti nella legge che abbiamo in esame, che essa non potrebbe più funzionare. In quel caso bisognerebbe modificare la legge o non fruire per quel tale anno dello stanziamento, perchè quando entrerà in vigore il controllo di legittimità ogni provvedimento amministrativo dovrà essere perfettamente conforme alle disposizioni anche formali e procedurali di una legge. Con ciò a me pareva più pratico dire che i termini di presentazione delle domande di anno in anno sarebbero stati determinati dalla Giunta, dopo approvato il bilancio. Ho visto che il concetto non è entrato nella mente di coloro che discorrevano con me, ma tengo ad avvertire il Consiglio che, secondo me, un calendario rigido può essere un ostacolo per il funzionamento della legge. Gli amministratori potranno benissimo trovarsi in queste difficoltà. Per quanto riguarda l'aggiunta che è stata fatta dal consigliere Samuelli all'ultima frase dell'articolo e che sento concordata con altri membri della Commissione, cioè che la Commissione prevista all'articolo 4 deve tener conto non solo della natura ed importanza del lavoro e delle difficoltà di esecuzione, ma anche della potenzialità economica delle rispettive aziende agricole, osservo che, secondo me, non è completa. Qui si fa riferimento alla potenzialità economica dell'azienda; possono esistere situazioni in cui un'azienda agricola modesta è in mano a persone che hanno una larga potenza economica, ma può verificarsi anche l'inverso. Io direi di tenere presenti ambedue i concetti del potenziale economico dell'azienda e del titolare dell'azienda, perchè altrimenti le finalità che questa aggiunta si propone di perseguire rimarrebbero frustrate.

TOMA (IND): Brevemente: la dizione di « potenzialità economica » è stata suggerita da me. La potenzialità economica di un'azienda agricola costituisce quel complesso di fattori che influiscono direttamente sul reddito, ricavabile dalle singole colture praticate dall'azienda stessa. E' chiaro che un'azienda è economicamente tanto più potente, quanto maggiore è il reddito che da essa si ricava, indipendentemente dalla superficie. Ma a questo reddito concorre, oltre alle macchine e agli attrezzi, ai concimi e altri elementi, materie utili all'agricoltura, anche il capitale dell'esercizio, ossia la disponibilità di mezzi per poter conseguire quel reddito. D'altra parte bisogna che non si scenda a troppi dettagli; infatti come si fa a vedere quanti soldi ha in banca l'agricoltore? La Commissione, oltre che da questo elemento importantissimo della potenzialità economica, è suffragata anche nel suo giudizio dalle condizioni della zona in cui opera, dalle difficoltà maggiori o minori che vi possono essere, da tutto quel complesso di elementi, che concorrono alla determinazione della figura classica del piccolo proprietario ed affittuario coltivatore diretto. Dall'esame di questi elementi si può giudicare abbastanza chiaramente se si tratta di piccolo proprietario coltivatore diretto o d'altro. Comunque, Presidente, non ho alcuna difficoltà ad aggiungere nella dizione « e dei proprietari », ma mi pare di scendere a troppi dettagli, che danno una figura poco simpatica alla legislazione regionale.

SALVETTI (P.S.I.): Dopo quanto ha detto il Presidente, si potrebbe dire che, non essendomi pregiudizialmente opposto a quella precisazione di calendario, ho fatte mie le sue riserve. Siccome io ero di quelli che hanno avuto lo scambio di idee con il Presidente, ci

tengo a chiarire ulteriormente quello che ho detto poco fa. A ragion veduta mi pare che questa fissazione di calendario non sollevi gli ostacoli indicati dal Presidente. Perchè tutte queste scadenze riflettono la parte istruttoria, e, benchè rientrino nella disposizione di legge, non urtano contro il fatto tecnico contabile finanziario del bilancio, perchè, come ho detto prima, questo lavoro va a finire nei cassetti e ne esce per entrare nella realtà il giorno in cui il bilancio è effettivamente sanzionato e stabilito. Sarebbe come dire che un professore — scusate se alludo alla categoria che mi interessa — fa la domanda entro maggio per avere un posto in ottobre, presenta i titoli, viene fatta la graduatoria nei mesi estivi, però tutte quelle graduatorie non cominciano ad uscire dai cassetti se non all'inizio dell'anno scolastico, ed allora si guarda quello che è maturato. La sua tesi, il Presidente la aveva allora lucidamente espressa ai colleghi nel presentarci i connessi inconvenienti. Mi piacerebbe poter persuadere il Presidente della validità delle mie argomentazioni. Accettando la sua tesi si arriverebbe a questo: noi abbiamo il bilancio, poniamo, preparato entro marzo — non so se sono ottimista o pessimista —; penso che tre mesi ci vorranno per esaminarlo, discuterlo, ecc. Poi — a detta del Presidente — si fa il bando di concorso, per il quale ci vorranno 15 giorni da parte degli organi tecnici della Regione. Perchè sia concreto e fruttuoso, bisogna dare tre o quattro mesi di tempo alle 80 mila aziende agricole modeste che sono nel Trentino-Alto Adige. Passeranno così altri quattro mesi e arriveremo in agosto; viene poi il lavoro di graduatoria e dei rilievi, e così si fa la graduatoria alla fine dell'anno, graduatoria che va all'Assessore, che fa a sua volta per la Giunta un'altra graduatoria. Che cosa avviene? Che nove volte su

dieci quei lavori, che sono impostati ai termini del bando di concorso e poi sottoposti ai rilievi tecnici, vengono fatti l'anno seguente, visto che ormai siamo a cavalcioni dell'inverno e i lavori vanno fatti normalmente in primavera o nell'estate prossima. Questo comporterebbe che nove volte su dieci l'erogazione effettiva dei fondi verrebbe a cadere nell'anno finanziario seguente a quello in cui sono stati stanziati. Invece, con il sistema qui previsto, l'erogazione, nove volte su dieci, avviene nello stesso anno in cui il bilancio prevede l'erogazione stessa. Ciò ha indotto a mantenere questo nostro criterio, di anticipare la fase di istruttoria, e di far coincidere lavori ed esecuzioni con quell'anno in cui i fondi in bilancio ci sono. Quanto all'altra osservazione (siccome nel concetto siamo d'accordo di escludere le potenzialità forti) qui apro una parentesi. In certi ambienti può darsi che nessuno abbia informazioni tali da sapere se uno ha o non ha il libretto alla Cassa di Risparmio, perchè soggiacciono al segreto d'ufficio. Ma se noi andiamo nei paesi è tale la notorietà della consistenza economica dei contadini, che possiamo andare in qualunque osteria di paese e interpellare i presenti se il contadino A o B sta bene o sta male. Tutti lo sanno. Voglio dire che la potenzialità economica è, quanto meno nei paesi, un fatto estremamente notorio e di facile constatazione. Quanto alle rispettive aziende la legge parla di aziende agricole. Ma noi ci siamo posti un altro interrogativo. L'azienda agricola può far parte di un nucleo familiare, dove i redditi possono venire anche da fonti, diverse dalla campagna. Ora, quando noi diciamo « azienda agricola » intendiamo riferirci senz'altro al settore agricolo; ma pensando al nucleo familiare, si è pensato alla formula della potenzialità economica del rispettivo nucleo fa-

miliare a cui appartiene quella determinata parte agricola. Ci sono delle famiglie, notorie nei nostri paesi, delle quali un solo membro lavora in campagna, ma in quella famiglia entrano altri redditi, ed allora, finchè il coacervo avviene intorno al focolare io dico che quel nucleo familiare è forte anche se sotto il profilo strettamente agricolo può essere modesto. Quindi, nulla da eccepire sull'integrazione con la formula proposta dal Presidente, perchè, concettualmente, mi pare che vogliamo dire tutti la stessa cosa.

TRANQUILLINI (D.C.): Per conto mio non ho nulla da dire circa l'aggiunta proposta dal collega Samuelli e commentata dal Presidente della Giunta e dagli altri oratori, Toma e Salvetti. Io dico però che l'articolo 5 finisce soltanto con 2-3 indicazioni, mentre tutte le Commissioni in genere si propongono molti punti di più. Credo sia utile all'articolo 5 dire tutte queste cose, che sono invece riservate al concorso e rispettivamente alla Commissione, e saranno previste e regolate dall'apposito regolamento.

DEFANT (A.S.A.R.): Mi sembra logico ed opportuno che il legislatore possa agire indipendentemente da quelle obiezioni che sono state sollevate dal Presidente. Occorre che la burocrazia comprenda una volta per sempre che la Regione è parte integrante della Repubblica, che la Repubblica funziona se la Regione funziona, e che non si può per un cavillo giuridico ritardare l'approvazione di un bilancio, mentre le eventuali contestazioni dovranno essere appianate. Questo in via preliminare. Ciò che mi ha sorpreso è stata la considerazione di Salvetti circa il metodo che la Commissione adotterà per le sue investigazioni. Ha accennato al criterio di notorietà ed induttivo....

SALVETTI (P.S.I.): Ma ci sono tanti metodi!

DEFANT (A.S.A.R.): Tutti questi criteri adottati da lungo tempo dalla pratica fiscale dello Stato sono completamente falliti; con tali criteri siamo arrivati a delle enormità nel campo fiscale, perchè si è abbandonato l'unico buono, quello della obiettività. E' assolutamente indispensabile ignorare questi depositi in banca. Il piccolo proprietario, anche se ha un milione in banca, è sempre un piccolo proprietario, perchè una stagione cattiva fa sfumare il deposito. Non credo che la Commissione possa sentirsi sicura con questo metodo. Invece quello che ha detto Tranquillini mi sembra più giusto. La Commissione potrà constatare sul luogo la potenzialità economica dell'azienda, senza andare a chiedere ai compaesani se qualche membro della stessa esercita questa o quell'altra attività integrativa, perchè le risposte dei paesani — a detta degli stessi agenti delle imposte — sono imprecise. Per questo non vorrei adottare il criterio fiscale suggerito dal consigliere Salvetti.

SALVETTI (P.S.I.): Aboliamo anche la tassa di famiglia, allora!

DEFANT (A.S.A.R.): Anche l'impostazione della tassa di famiglia è obbrobriosa.

SALVETTI (P.S.I.): Aboliamola....

DEFANT (A.S.A.R.): No, dobbiamo creare degli uffici tecnici che adottino metodi ben diversi da quelli oggi in uso; questo è necessario.

SAMUELLI (D.C.): In aggiunta a quanto ha detto il consigliere Salvetti, voglio accen-

nare ad un altro fatto che per me è determinante in questo meccanismo delle date. Il presente concorso è assolutamente diverso da quello del 1949, rispetto al quale il concorrente non ha la certezza matematica di ricevere un contributo, e che in definitiva si riduce ad una specie di lotteria. E' quello che noi riscontriamo in pratica quando parliamo di queste cose in campagna. Il contadino dice: io eseguirò quest'opera se fossi sicuro di avere un contributo anche modesto. Per questo la Commissione si è preoccupata di poter dare questa certezza, trattandosi di agricoltori modesti, di piccoli contadini. Ecco il perchè di questa istruttoria fatta in anticipo. Si tratta di un'istruzione preventiva, la quale a un certo momento comunica che il richiedente è ammesso al contributo. In breve, è come avviene nella prassi statale, nella quale si dà corso all'opera quando c'è l'impegno preciso dello Stato. Anzi c'è di più: non si può dar corso all'opera finchè non c'è l'approvazione del Ministero. Noi ci siamo preoccupati di mettere in atto questo sistema per sollecitare un maggior numero di opere. Diversamente, nel dubbio e nell'incertezza molti abbandonano l'iniziativa.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Ripeto che teoricamente capisco queste ragioni, ma poichè potrebbe capitare in qualche anno di non poter definire tempestivamente i nostri rapporti finanziari con lo Stato, la regola del calendario fisso potrà essere un inciampo. E' nostro dovere prospettare questa possibile situazione, ma non insisto sulla proposta. Insisto invece sull'emendamento per quanto riguarda l'articolo 5.

TOMA (IND.): Siccome abbiamo incluso anche l'affittuario, meglio dire « del richiedente ».

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Va bene, « del richiedente ».

SCOTONI (P.C.I.): Dopo le spiegazioni che ci sono state fornite dai componenti della Commissione legislativa, vorrei rilevare che se i membri della Commissione prevista dalla legge che stiamo esaminando vorranno compiere i numerosi sopralluoghi, saranno oberati di lavoro, e non potranno svolgere il loro compito con la necessaria sollecitudine. Questa situazione è aggravata quando si consideri che si tratta di persone che hanno altri numerosi incarichi da assolvere. Leggendo l'articolo 5 nella sua stesura pensavo che i dati potrebbero essere richiesti scrivendo ai Comuni od agli organi periferici.

CONSIGLIERI: Sì, sì.

SCOTONI (P.C.I.): Ma allora la cosa è diversa, perchè le spiegazioni date poco fa parlavano di due sopralluoghi: uno preventivo ed uno successivo; ma ciò avrebbe creato un lavoro eccessivo per queste nove persone, e avrebbe anche causato delle spese notevoli per le Commissioni, spese che in qualche caso non avrebbero ripagato l'utile che si arrecava a quell'agricoltore che aveva fatto quel lavoro e chiedeva un piccolo contributo che forse gli sarà dato e forse no. Perciò forse sarebbe utile attenersi all'articolo 5, il quale consente di fare ricorso ad altre fonti di informazione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non posso condividere le dichiarazioni fatte dall'assessore Tranquillini, circa il contenuto particolareggiato della legge. Io credo che più ampia sarà la chiarezza e il dettaglio della legge, minori saranno anche le contestazioni, e di conseguenza più facile sarà all'autorità regionale, cioè alla

Giunta, che dovrà esprimere il bando, intonarsi ai principi e ai desideri dei Consiglieri che questa legge hanno approvato. Ritengo che noi, nelle poche leggi che faremo — e che speriamo non ci verranno respinte — dobbiamo specificare bene cosa vogliamo fare. A proposito della valutazione della potenzialità economica devo osservare che se è facile quella dell'azienda, per i molti elementi esteriori della stessa, la valutazione della potenzialità economica del proprietario o del richiedente è di difficile dimostrazione. Non si può, come suggerisce Salvetti, andare a chiedere informazioni a quelli del luogo, perchè questa Commissione che deve andare sul luogo a chiedere informazioni, deve fare dei sopralluoghi, tornare di nuovo per fare i collaudi, ecc. Sarebbe utile questo metodo se si trattasse di cinque o dieci casi, ma siccome si tratterà di centinaia di casi, quale mole di lavoro deriverebbe da una indagine del genere? Anche sull'importanza dell'opera, difficoltà di esecuzione, situazione, potenzialità economica del richiedente ecc., credo ci vorranno delle ore spese in un'azienda sola, e ci vorranno dei giorni se le aziende sono dieci. Quale lavoro avrà di fronte la Commissione? Avrà una tale mole di lavoro, che non potrà in tempo utile rispondere. Qui siamo realmente in tema di bardature e sovrastrutture e di Commissioni sovraccariche di lavoro che non potranno in alcun modo agire con quella tempestività che è richiesta da chi chiede il contributo.

DEFANT (A.S.A.R.): La ricerca della potenzialità economica individuale è praticamente impossibile, perchè, ripeto, ogni cittadino può avere dei mezzi economici e finanziari nascosti, che non possono essere rilevati da nessuno. E' una proposta ideale ma non attuabile. Per parte mia, propongo che vengano effettuati

dei rilievi nei riguardi delle aziende, come pure nei riguardi della famiglia, in modo da rilevare la situazione generale. Le ricerche in banca sarebbero belle ma non si possono fare. Mi sembra strano che si parli così a lungo di un fatto che praticamente non è attuabile.

TOMA (IND.): Non fermiamoci, signori Consiglieri, su questo punto. E' logico, consigliare Cristoforetti, che la Commissione, collegialmente, non potrà andare in sopralluogo, ma manderà un suo tecnico. La Commissione istruisce le domande, le correda dei suoi elementi tecnici che vengono forniti dai competenti che fanno parte della Commissione; altri membri poi esprimeranno il proprio giudizio sulla graduatoria. I rilievi vengono eseguiti dai tecnici in campagna. Non è la Commissione scolastica, che deve presiedere all'esame; qui si tratta di Commissioni che hanno l'incarico di valutare elementi di natura tecnica.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento Samuelli, relativo alla data. Chi è d'accordo perchè la data dell'articolo 5 venga sostituita con « 31 dicembre » è pregato di alzare la mano: 28 favorevoli, 10 astenuti. L'emendamento è accolto. Viene posto ai voti il secondo emendamento, vale a dire l'aggiunta alla formulazione dell'articolo 5 della Commissione come segue: « e della potenzialità economica della rispettiva azienda agricola ». A questo emendamento si aggiunge il seguente emendamento: « e del richiedente ».

MAGNAGO (Vice Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Zu Artikel 5 sind Abänderungsvorschläge eingereicht worden; u. zw. dass man zu Artikel 5, wie er von der Kommission vorgeschlagen worden ist, hinzufügt, ob der Wirtschaftskraft des Besitzers Rechnung

getragen wird. Dann ist noch ein Abänderungsvorschlag gemacht worden, der den ersten vorsieht — Potenzialität des Besitzers und des Antragstellers, sodass beiden umgehend Rechnung getragen wird. Zuerst kommt der erste Vorschlag, der die Wirtschaftskraft des Besitzers vorsieht, und dann der zweite, der die Wirtschaft des Betriebes und des Gesuchstellers bzw. Antragstellers vorsieht, zur Abstimmung.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento Samuelli aggiuntivo: « e della potenzialità economica della rispettiva azienda agricola ». Maggioranza. Contrari: 3. — Approvato.

E' posto ai voti l'articolo 5 della Commissione con gli emendamenti che sono stati approvati. Rileggo l'articolo nella formulazione che viene ora ad avere. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza. Contrari 4. — Approvato.

Articolo 6. All'articolo 6 l'emendamento Samuelli propone questa formulazione: « La Giunta regionale delibererà sull'ammissibilità o meno delle domande di contributo, nonché sulla entità dello stesso. Delle decisioni della Giunta sarà data notizia agli interessati a cura dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste. L'erogazione dei contributi sarà disposta con decreto dell'Assessorato stesso ».

SALVETTI (P.S.I.): Proprio qui abbiamo creduto tutti di sopprimere la scadenza, per tenere conto di quella fondamentale obiezione, secondo cui la Giunta non può partire se non ha un bilancio concreto. Abbiamo lasciato indiscriminata la data perchè c'è una graduatoria cronologica che non può essere limitata. Il resto si raccomanda da sè.

PRESIDENTE: L'emendamento Samueli è posto ai voti.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es liegt die Übersetzung vor. Es ist, im Vergleich mit dem Text der Kommission, eine Auslassung der Termine möglich. Es heißt: Der Regionalausschuß wird über die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit der Gesuche entscheiden und von der Höhe des Beitrages sowie von der Entscheidung des Regionalausschusses dem Interessenten Mitteilung machen, usw. durch das Landesinspektorat. Die Zuwendung des Beitrages wird durch die Provinzassessorate durchgeführt.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 della Commissione: unanimità.

Articolo 7. L'articolo 7 della Commissione è identico all'articolo 8 della Giunta.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Forse il termine più corretto sarebbe « inoppugnabili ».

BALISTA (D.C.): « Insindacabili ».

TOMA (IND.): Noi avevamo detto « definitive ».

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Comunque, sia chiaro che non esiste autentico diritto alla concessione del contributo. Se la Giunta esamina e la Commissione decide, i vari ricorrenti devono essere tranquilli anche se non hanno ricevuto il premio.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi permetto di non essere dell'idea del Presidente della Giunta provinciale, il quale propone il termine

« insindacabile ». Qualunque proposta della Giunta può essere sindacata.

DEFANT (A.S.A.R.): Anche in questo caso la Giunta regionale segue con automatismo la prassi seguita dallo Stato. Vorrei che in questo caso ci fosse la possibilità di ricorso, trattandosi di materia opinabile, perchè questa mancata facoltà del richiedente può portare a gravi inconvenienti. Seguire questa prassi perchè la segue lo Stato, come dice la Commissione, a me non sembra ragionevole, e per questo non la vedo e non l'approvo.

SALVETTI (P.S.I.): Su questo punto abbiamo parlato anche noi e se c'è uno che, per la sua forma mentale, dovrebbe lasciare possibilità di ricorso dovrei essere io. Però ci siamo posti la pregiudiziale: questi contributi con l'andare del tempo avranno volume notevole (quando la pressione dei lavori pubblici sarà un po' attenuata, mi auguro che molti di quei milioni che ora vanno ai lavori pubblici possano andare al settore dell'agricoltura), ma in fondo più che di diritto in sè e per sè si tratta di un contributo che la legge prevede per quei tali che si trovano, per ipotesi, in tali determinate condizioni. Se invece si trattasse di un diritto acquisito, allora sono d'accordo che ci dovrebbe essere la possibilità di ricorrere, ogniqualvolta quel diritto è calpestato o menomato. Questo fu il pensiero e l'intendimento della Commissione.

SCOTONI (P.C.I.): Io posso concordare sull'ammissibilità del concorso, ma non sull'inammissibilità del ricorso agli organi giurisdizionali, perchè se, per ipotesi assurda, questo contributo invece di darlo a degli agricoltori venisse dato a dei commercianti ambulanti, vi dovrà pur essere la possibilità del ricorso.

Del resto la stessa Costituzione dice che tutti gli atti amministrativi sono soggetti a ricorso.

SALVETTI (P.S.I.): Questo è il punto cruciale che intendo chiarire.

PRESIDENTE: Come relatore, perchè è la terza volta che prende la parola.

SALVETTI (P.S.I.): Non sono il relatore ma ho chiesto più volte il permesso al collega. Volevo dire che il punto fondamentale è chiaro, cioè ogni legge deve nella sua osservanza formale essere subordinata a controllo. Ci sono dei casi concreti, come quelli sollevati da Defant. Un contadino non si vede soddisfatto pur avendo fatto domanda, o perchè non si vede nella graduatoria o perchè i fondi non sono tali da giungere fino al suo punteggio. Ha costui possibilità di impugnare la applicazione della legge nei suoi confronti perchè la graduatoria non è giunta fino a lui? Altra ipotesi: i contadini A e B sono vicini di casa, tutti e due hanno presentato domanda. Formalmente sarebbero sullo stesso piano, ma, attraverso una elaborazione interna, capita che il contadino A ha il 40 per cento e B il 20 per cento, oppure non ha niente. Il contadino B ha diritto di impugnare questa sua esclusione o questa sua menomazione nei confronti dell'altro? Questo è il punto, perchè se accettiamo la procedura normale delle leggi, quando se ne viola il testo, è evidente che c'è adito ad un gravame. Ma nella fattispecie della graduatoria ha diritto o non ha diritto in sede giurisdizionale di ricorrere, e a chi? Al Consiglio? Questo può essere il punto di partenza di infiniti strascichi di natura morale e politica, visto che nessun organismo sarà perfetto e la Commissione, per quanto bene faccia, darà luogo a critiche. Ma un conto è criticare ed un conto è impugnare. La Presiden-

za del Consiglio farà bene a dichiarare come intende che in questa specifica parte sia osservata la legge.

SCOTONI (P.C.I.): Credo sia inutile continuare a discutere, quando è detto che il provvedimento è definitivo. Se poi è ammessa la tutela giurisdizionale o meno, non è questo Consiglio, con la maggioranza semplice o qualificata, quello che decide, se è applicabile l'articolo 113 della Costituzione: « *Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.* »

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa ». E' applicabile indipendentemente da quello che possiamo dire e discutere. Possiamo dire che è bello, prolisso o succinto, ma ciò non modifica nulla; mettiamo « definitivo ». Questo è quanto possiamo fare.

DEFANT (A.S.A.R.): Quanto ha affermato Scotoni è uno dei canoni fondamentali della giustizia amministrativa e non si discute nemmeno, però l'interrogativo posto dal Salvetti è importantissimo. Se la legislazione statale, per ragioni di praticità, ha voluto escludere ogni e qualsiasi impugnazione, avrà avuto le sue ragioni. Ma noi, in sede più ristretta, in sede regionale possiamo modificare questa legge, tenendo conto del principio di giustizia e della esigenza di questo postulato, di questo principio pratico. Il Consiglio potrebbe affron-

tare ed esaminare questo punto fondamentale della questione. I concorrenti saranno centinaia, e ci sarà un cinque per cento che ricorrerà avverso le decisioni tecniche della Commissione, perchè ogni piccolo proprietario può avere un'assistenza tecnica che giudichi imperfetta ed erronea la decisione della Commissione. Vedo, nel nostro piccolo ambiente regionale e provinciale, la cosa pienamente attuabile, mentre risulta difficilissima per lo Stato. I colleghi del Consiglio possono pensare diversamente, ma, per una ragione di giustizia sociale, ci si dovrebbe soffermare su questo punto fondamentale.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento dai consiglieri Toma, Bruschetti e Castelli per la sostituzione dell'aggettivo « inappellabili » con quello di « definitive ». E' posto ai voti questo emendamento: maggioranza.

Astenuti: 2. Approvato.

Si rimette ai voti l'articolo 7 nella sua formulazione: maggioranza, 2 astenuti.

Articolo 8. Il cons. Samuelli propone che si aggiunga: « e con esclusivo riferimento alle categorie interessate ». Vi è un altro emendamento presentato dai consiglieri Muther, Strobl, Samuelli, Castelli, del seguente tenore: « La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, all'art. 48, per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata a tutto il 31 dicembre 1951 e con riferimento alle categorie ivi previste. Le domande di cui all'art. 4 della presente legge dovranno venir presentate entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge ».

SAMUELLI (D.C.): A questo punto, all'articolo 8, ci si è preoccupati circa l'utilizzo

della somma stanziata nel bilancio 1950. In un primo tempo si era pensato di poter svolgere i lavori di istruttoria in sei mesi, se non che anche l'Assessore dice che sarà impossibile, e di qui è sorta la necessità di portare il termine, sempre come norma transitoria, al 31 dicembre 1951. Si è reso necessario anche per un'altra ragione, e cioè perchè i benefici sono per l'esercizio 1950.

SALVETTI (P.S.I.): Bisognerebbe dire semmai: « *tre mesi per l'attuazione di questo articolo* », perchè dentro questo articolo è la sostanza della legge che dobbiamo votare. Per questo bisognerebbe dire: « *per l'attuazione del presente articolo* ».

ROPELATO (P.P.T.T.): Per quest'anno io vedo un decreto di 3 mesi, e gli anni venturi?

SALVETTI (P.S.I.): E' detto nella legge.

ROPELATO (P.P.T.T.): Per la promulgazione della legge.

SALVETTI (P.S.I.): E' detto negli articoli: 31 agosto, anno per anno.

SCOTONI (P.C.I.): Io non credo che questa procedura possa essere adottata perchè il bilancio regionale coincide con l'anno solare e può essere ammessa una proroga soltanto per le somme impegnate. Alla chiusura del bilancio dovremo dimostrare che esiste già l'impegno. La formula adottata mi pare che non corrisponda a questa esigenza.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): L'osservazione di Scotoni avrebbe il suo sicuro fondamento se esistesse già la legislazione sulla nostra contabilità e sull'ammini-

strazione del nostro patrimonio. Non la abbiamo ancora....

SCOTONI (P.C.I.): L'articolo 92 dello Statuto dice: « *Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato* ».

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale D.C.): No, l'articolo 92 dello Statuto ha una portata diversa. Nella materia, in cui la Regione ha potestà di legiferare, finchè non sarà provveduto con leggi regionali valgono le leggi dello Stato. Se in agricoltura non faremo leggi, avranno applicazione le leggi dello Stato. Ma non esiste una legge dello Stato applicabile alla contabilità della Regione. Esiste una legge dello Stato applicabile alla contabilità dello Stato, la qual cosa è essenzialmente diversa. Noi siamo in questo momento in vacanza di legge, e in questa vacanza avevo ritenuto in un primo tempo di poter disporre della massima libertà di movimento amministrativo.

SALVETTI (P.S.I.): Di qui la nostra leggina.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale D.C.): Che non è ancora legge e che sarà sostituita dallo strumento legislativo che è in fase di avanzata preparazione, sul quale il Consiglio dovrà pronunciarsi. La citazione dell'articolo 92 — ripeto — non ha fondamento perchè ha una portata del tutto diversa. Se esistessero leggi dello Stato che disciplinano la contabilità delle Regioni, finchè le Regioni non hanno legiferato, dovrei dare atto al dottor Scotoni della fondatezza della sua tesi, ma così non è. La formula proposta dalla Commissione, nella

situazione attuale molto fluida, può ancora rappresentare il metodo pratico per rendere operante questa legge nel 1951, con i fondi stanziati nel 1950.

PRESIDENTE: Basta lasciar via il principio.

L'emendamento all'articolo 8 viene ad avere questo tenore: « La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, all'articolo 48, per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata a tutto il 31 dicembre 1951 e con riferimento alle categorie ivi previste. Le domande di cui all'articolo 4 dovranno venir presentate entro 3 mesi dalla promulgazione della presente legge ».

SALVETTI (P.S.I.): Bisogna stare attenti a non creare sovrapposizioni. Non vedo bene quel riferimento all'articolo 4. Stiamo discutendo e approvando una legge che comincia a valere da quando questa legge nasce con il suo crisma definitivo, e perciò in questa legge sono previste le scadenze dell'articolo 4 e soprattutto è prevista l'inclusione degli affittuari. Però prima che questa legge venga al mondo ci sono già questi 42 milioni del bilancio del 1950. Ha detto un momento fa l'assessore Tessmann che, di quei 42 milioni, non è stato speso nulla. Ma quella stessa voce, quella stessa motivazione c'era anche nel precedente bilancio, allo stesso titolo, ed hanno avuto corso le erogazioni attraverso quel bando di concorso di miglione. Io credo che abbiamo qui la coesistenza di una prassi con una legge condanna, che qui nasce. Per me il 1950 dovrebbe andare a buon fine con quella procedura che abbiamo adoperato l'anno scorso. Si tratta dell'ultima attuazione di una prassi fatta un po' in forma di lotteria. Invece nell'imminente 1951 e nel 1952 l'in-

tervento non può non attuarsi che secondo i dettami di questa legge, sempre che sia approvata. E allora non vedo perchè l'articolo ora aggiunto faccia riferimento all'applicazione dello articolo 48 del bilancio 1950. Credo che riferirci all'articolo 4 della legge in corso sia una sovrapposizione e un riferimento illogico al termine cronologico da cui si parte per dare valore alla legge. Insomma abbiamo una legge che comincia a nascere da una parte, ed abbiamo una procedura che sta per morire dall'altra. Ma, visto che dobbiamo mettere a posto i 42 milioni stanziati, direi di chiudere questa operazione del '50 in un articolo 6. Perciò dicevo che le domande dovrebbero essere fatte non ai sensi dell'articolo 4 della legge generale, ma con riferimento all'articolo di cui si parla. Cioè, quando una legge attuale sarà approvata, si ammetta che entro tre mesi dall'approvazione della legge decorrano le domande per il 1950. Ecco perchè direi di mantenere una parentesi nelle norme transitorie a sè stanti. Ma se riconosciamo, per i motivi detti da Tessmann, che, praticamente, non si riuscirà ad erogare i 40 milioni perchè troppo ponderose le pratiche, allora si dovrebbe dire con delibera a sè stante che questi milioni, che non avranno tempestiva erogazione, passeranno come residui attivi sullo stesso capitolo previsto da questa legge. Se si erogano 20 milioni, vadano a buon fine con il sistema dell'anno scorso; se ne avanzano 22 siano portati in aggiunta al titolo del prossimo anno, per non causare la sovrapposizione di due bilanci. Per l'articolo 48 abbiamo 42 milioni — legge vecchia o meglio bilancio vecchio — e poi avremo il bilancio 1951 che ha una legge approvata, e trascinerà dietro altri milioni quanti saranno quelli che approveremo. Allora abbiamo una procedura non sovrapposta e non c'è confusione di due voci e due erogazioni in

un anno. Ecco la mia preoccupazione. Perciò direi proprio di riferirmi nello articolo stesso alle norme transitorie, che le domande siano legate a quella transitorietà di cui stiamo parlando.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale D.C.): Mi pare che quanto dice Salvetti abbia fondamento. E' molto meglio che tutto questo articolo abbia sicuramente la natura di una norma transitoria. Il suo metodo di lasciare che lo stanziamento vada in economie attive per essere presentato nel bilancio '51 avrebbe per me l'inconveniente di ritardare questa iniziativa di tre o quattro mesi.

SALVETTI (P.S.I.): Partire subito!

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale D.C.): Direi di adottare un emendamento per il primo comma.

SALVETTI (P.S.I.): Io direi « *presente articolo* », è più sicuro.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): No, perchè la presentazione delle domande è nell'altro articolo.

SALVETTI (P.S.I.): « *Ai sensi del presente articolo* ».

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Il prof. Salvetti diceva: « Signori, non vorrei che, adottando il testo dell'emendamento proposto dai signori Samuelli, Strobl e Muther, sorgesse il dubbio che questa norma venga applicata anche negli anni successivi. Sono d'accordo, dice Salvetti, che per quest'anno si deve adottare il metodo dell'anno scorso, in cui è stata la Giunta che con un suo bando ha stabilito i termini; ma non vorrei che l'emen-

damento proposto facesse nascere il dubbio che la norma eccezionale qui dentro stabilita si trascini avanti nella sua applicazione anche negli esercizi successivi ». Per prevenire questa illazione e per eliminare le possibilità di dubbio, propongo di saldare il secondo comma al primo e modificare il secondo comma come segue: « La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, all'art. 48, per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata a tutto il 31 dicembre 1951 e con riferimento alle categorie ivi previste; la determinazione dei termini per la presentazione delle domande e atti da compiere sarà fatta dalla Giunta regionale ».

SALVETTI (P.S.I.): Avevo capito « 3 mesi ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Scusi, signor Presidente della Giunta, siccome sappiamo che queste somme possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1951, quando ci presenterete il conto consuntivo del 1950?

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Il bando è un atto di impegno amministrativo. Con la pubblicazione del bando la somma è impegnata. Lei trova nel bilancio consuntivo somme impegnate e le trova in uscita. Anche se non sono state ancora pagate quindi, il bilancio consuntivo potrà essere presentato indipendentemente dall'effettiva erogazione del denaro.

PRESIDENTE: L'articolo 8 viene così modificato: « La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, all'articolo 48, per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata a tutto il dicembre 1951 e con riferimento alle categorie ivi

previste, e la fissazione dei termini per la presentazione delle domande e degli altri atti da compiere sarà fatta dalla Giunta regionale ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Es wird ein Abänderungsvorschlag, der eingebracht worden ist, zur Abstimmung gebracht. Die Fertiger sind: Dr. Tessmann, Strobl, Samuelli und Castelli, in einer letzten Formulierung, die vom Präsidenten des Regionalausschusses vorgeschlagen worden ist. Artikel 8 würde somit lauten: Die im Haushaltsvoranschlag für das Jahr 1950, Artikel 48, vorgesehene Summe kann bis zum 31.12.51 verwendet werden, unter Bezugnahme auf die Berufsgruppen, die dort vorgesehen sind. Der Zuschuß bezieht sich auf Termine. Die Festsetzung der Termine für die Einbringung der Gesuche, und der anderen Unterlagen, Amtserhebungen, die vorzunehmen sind, wird vom Regionalausschuß durchgeführt.

PRESIDENTE: L'emendamento è posto in votazione: maggioranza, 2 astenuti.

Articolo 9. E' posto ai voti l'articolo 9: unanimità.

Si passa alla votazione per scheda segreta della legge discussa. Per quanto non sia consuetudine fare dichiarazioni di voto quando la votazione è segreta, concedo ugualmente la parola in merito.

TRANQUILLINI (D.C.): Sono molto lieto di esprimere l'ultimo mio pensiero, il quale è identico a quello sostenuto in Giunta regionale e anche ieri nei miei interventi. Sempre d'accordo che le leggi, specialmente in agricoltura, devono essere scheletriche. In un primo tempo era stata preparata una legge in agricoltura di 5 articoli, che per mio conto

andava benissimo, perchè tutto quello che abbiamo discusso fino alla nausea in tutte queste battute, poteva essere contenuto nel Regolamento, come qualche amico aveva consigliato. Parlo nella mia qualità di Assessore supplente in Regione e di Assessore provinciale all'Agricoltura, nella veste di tecnico. Ho insistito contro la inclusione degli affittuari perchè avevo i miei motivi, perchè con l'inclusione degli affittuari io vedo anche un'ingiustizia. C'è un piccolo proprietario che per poter vivere deve prendere una campagna in affitto e chi per poter campare deve prendere la terra a mezzadria; c'è poi il proprietario che è affittuario e mezzadro nel contempo, e questo per poter vivere con la sua famiglia. Faccio la dichiarazione di voto, per un motivo di giustizia sociale. Io sostenevo che la prima legge doveva essere completata, nel senso di comprendere tutti. Basterebbe mettere « *tutti i piccoli coltivatori diretti* » senza qualificarli, e richiamarsi all'art. 2, secondo cui sono da considerarsi piccoli coltivatori diretti coloro i quali dedicano prevalentemente all'azienda agricola la loro attività, escludendo, di norma, il ricorso a prestazioni d'opera di estranei al nucleo familiare.

Per questi motivi io dichiaro di votare contro questa legge.

CAPRONI (P.P.T.T.): Dichiaro di votare contro la legge in quanto ho votato contro l'art. 5 nel testo modificato con gli emendamenti approvati dal Consiglio rispetto a quelli della Commissione legislativa.

PRESIDENTE: Si procede alla votazione. — Viene comunicato l'esito della votazione per la legge della concessione di contributi a piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario agrario. Votanti 40. Favorevoli 34,

contrari 5, astenuti 1. La legge si ritiene approvata.

La seduta è tolta e verrà ripresa alle ore 16.

(Ore 12.35).

Ore 16.15.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. — 9° punto dell'Ordine del giorno. — « *Progetto di legge per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, per l'acquisto di macchine e attrezzi utili all'agricoltura (articolo 49) del Bilancio regionale* ». La parola al relatore dottor Tessmann.

TESSMANN (Assessore Agricoltura e Foreste - S.V.P.):

RELAZIONE

sul disegno di legge di appoggio, relativo alla concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti nonché a conduttori di fondi altrui diretti coltivatori, per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'Agricoltura.

L'articolo 49 del bilancio preventivo 1950 prevede lo stanziamento della somma di 12 milioni di Lire per concorsi in misura non superiore al 50% della spesa per l'acquisto di macchine ed attrezzi effettuato da piccoli proprietari coltivatori diretti o da società e consorzi tra piccoli proprietari. Per poter utilizzare questo stanziamento ed allo scopo di creare per gli anni successivi una legge di appoggio per i preventivi di bilancio, la Giunta regionale ha predisposto un disegno di legge. Questo disegno di legge va oltre la voce dell'articolo 49 nella determinazione degli aventi diritto al contributo, in quanto risultano ammessi tra le persone sussidiabili anche i conduttori. Per l'anno

1950 i conduttori non potranno essere ammessi al concorso, giacchè nel relativo stato di previsione tale gruppo di persone non risulta menzionato. Ritenendo però opportuno l'estensione del beneficio anche a tale categoria, la legge in progetto la prevede per gli anni futuri; una norma transitoria la esclude per il presente esercizio finanziario in fedele rispetto della dizione del rispettivo articolo di bilancio.

La Giunta regionale ritenne di dover determinare con maggiore precisione le persone che possono essere ammesse al contributo, dando una definizione del piccolo proprietario, come è stato fatto nell'articolo 2.

L'articolo 3 esclude dalla contribuzione le persone che allo stesso titolo hanno ottenuto o possono ottenere sussidi statali, per evitare una doppia contribuzione.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 contengono disposizioni sulla procedura delle concessioni. Norme di maggiore dettaglio potranno, ove ciò risultasse necessario, costituire materia di regolamento. La Giunta regionale è autorizzata dallo Statuto ad emanare eventualmente tale regolamento; pertanto di ciò non si è fatto menzione nella legge.

In quanto non sarà possibile attuare ancora quest'anno il concorso e l'assegnazione dei contributi, l'articolo 8 prevede che la somma stanziata a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, potrà essere utilizzata fino a tutto il 30 giugno 1951.

SCHEMA DI LEGGE

per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè a conduttori di fondi altrui diretti coltivatori, per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura.

Art. 1

Allo scopo di aiutare piccoli proprietari

coltivatori diretti, società e consorzi fra piccoli proprietari, nonchè conduttori di fondi altrui diretti coltivatori, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi sul prezzo di acquisto di macchine e di attrezzi moderni utili all'agricoltura nella misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% della spesa ammissibile al contributo predetto.

Art. 2

Sono da considerarsi piccoli proprietari coloro la cui Azienda agricola, esclusi i fabbricati ed il fundus instructus, non abbia un valore di mercato complessivamente superiore a 2 milioni di lire.

L'accertamento del valore è riservato alle Commissioni di cui all'articolo 5, secondo criteri di valutazione ritenuti di caso in caso idonei allo scopo.

Art. 3

La concessione di contributi è esclusa nel caso di concorsi o sussidi statali per l'acquisto di macchine e attrezzi di cui nella presente legge.

Art. 4

Le domande di contributo dovranno venir presentate all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, il quale le trasmetterà agli Ispettorati agrari provinciali dell'agricoltura territorialmente competenti, o agli uffici che li sostituiranno, perchè provvedano agli opportuni accertamenti e quindi riferiscano, sulle operazioni eseguite, alle Commissioni provinciali di cui all'articolo seguente.

Art. 5

Una apposita Commissione per ciascuna Provincia, nominata dalla Giunta regionale su

proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, sulla base dei documenti in possesso e delle relazioni degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli Uffici che li sostituiranno, proporranno all'Assessorato regionale alla agricoltura e foreste la graduatoria di merito dei vari concorrenti e formuleranno le proposte per l'assegnazione dei contributi, tenendo conto, a parità di condizioni, dell'onere finanziario incontrato da ciascuna concorrente per l'acquisto delle macchine.

Art. 6

L'assegnazione di contributi e la determinazione dell'ammontare degli stessi è fatta con deliberazione della Giunta regionale e disposta con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Art. 7

Le deliberazioni della Giunta regionale sono inappellabili.

Art. 8

Per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo, i proprietari non potranno nè vendere, nè cedere a terzi le macchine acquistate, nè comunque distoglierle dal previsto impiego; contravvenendo a tali obblighi dovranno restituire i contributi loro concessi.

Art. 9

Per l'esercizio finanziario 1950 non possono fruire di contributi regionali i conduttori di fondi altrui.

La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata fino a tutto il 30 giugno 1951.

PRESIDENTE: La parola al vice-Presi-

dente della Commissione per l'agricoltura, professor Toma.

TOMA (IND.):

RELAZIONE

della Commissione legislativa per l'agricoltura sul disegno di legge di appoggio, relativo alla concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonché ad affittuari diretti coltivatori e a loro associazioni legalmente riconosciute, per l'acquisto di macchine e attrezzi utili all'agricoltura.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1950 la somma stanziata all'articolo 49 di 12 milioni di Lire per concorsi nella spesa per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli moderni, utili all'agricoltura, aveva per obiettivo principale di venire incontro alle esigenze della produzione agraria mediante una più efficiente e completa attrezzatura delle singole aziende.

La Commissione pertanto, nell'esame approfondito dello schema di legge proposto dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste dottor Tessman, elaborato in precedenza dalla Consulta regionale agraria e passato attraverso la Giunta regionale, la quale ha apportato modifiche nel testo dei vari articoli, ha tenuti presenti i seguenti criteri:

- a) Favorire e incoraggiare i piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti nonché le loro associazioni legalmente costituite nell'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura;*
- b) fissare la misura minima e massima del contributo stesso in rapporto alle effettive necessità e ai bisogni dei richiedenti e tenendo presenti le condizioni economico agrarie delle zone ove maggiormente si palesa la*

necessità di introdurre tali macchine e attrezzi ai fini dell'incremento produttivo aziendale;

- c) escludere da tali benefici coloro i quali abbiano usufruito o comunque possano usufruire dei benefici elargiti dallo Stato per l'acquisto delle macchine predette;*
- d) definire il concetto di piccolo proprietario e affittuario coltivatore diretto attraverso il riferimento all'imponibile della rispettiva azienda. Detto imponibile è stato determinato dalla Commissione nella misura massima di Lire 400 mila;*
- e) apportare la variante nella composizione della Commissione istruttrice delle domande, comprendendovi organismi e rappresentanti di Enti e Istituzioni specificate nell'articolo 4 del testo medesimo;*
- f) subordinare la concessione dei contributi a singoli, alla esistenza dei requisiti stabiliti nell'articolo 5 della presente legge, in mancanza dei quali i contributi stessi verranno devoluti soltanto ad Associazioni locali legalmente costituite.*

Questa determinazione tende ad eliminare due inconvenienti che potrebbero verificarsi e cioè:

- 1) che le macchine stesse rimangano eccessivamente inoperose in rapporto alla loro possibilità di rendimento;*
- 2) che singoli privati possano farne oggetto di speculazione.*

Per il resto, la legge si definisce e si raccomanda nei suoi enunciati e la Commissione confida nell'accoglimento integrale della medesima.

*Il Presidente della Commissione
prof. dr. Rolando Toma*

Testo proposto dalla Giunta regionale.

DISEGNO DI LEGGE

per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonché conduttori di fondi altrui diretti coltivatori per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura.

Art. 1

Allo scopo di aiutare piccoli proprietari coltivatori diretti, Società e Consorzi fra piccoli proprietari, nonché conduttori di fondi altrui diretti coltivatori, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi sul prezzo di acquisto di macchine e di attrezzi moderni utili all'agricoltura nella misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% della spesa ammissibile al contributo predetto.

Art. 2

Sono da considerarsi piccoli proprietari coloro la cui Azienda agricola, esclusi i fabbricati ed il fundus instructus, non abbia un valore di mercato, complessivamente superiore a 2 milioni di Lire.

L'accertamento del valore è riservato alle Commissioni di cui all'articolo 5, secondo criteri di valutazione ritenuti di caso in caso idonei allo scopo.

Art. 3

La concessione di contributi è esclusa nel caso di concorsi o sussidi statali per l'acquisto di macchine e l'acquisto di attrezzi di cui nella presente legge.

Art. 4

Le domande di contributo dovranno venir presentate all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, il quale le trasmetterà agli Ispet-

torati agrari provinciali dell'agricoltura territorialmente competenti, o agli Uffici che li sostituiranno, perchè provvedano agli opportuni accertamenti e quindi riferiscano sulle operazioni eseguite alle Commissioni provinciali di cui all'articolo seguente.

Art. 5

Un'apposita Commissione per ciascuna Provincia, nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, sulla base dei documenti in possesso e delle relazioni degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli Uffici che li sostituiranno, proporranno all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste la graduatoria di merito dei vari concorrenti e formuleranno le proposte per l'assegnazione dei contributi, tenendo conto a parità di condizioni, dell'onere finanziario incontrato da ciascun concorrente per l'acquisto delle macchine.

Art. 6

L'assegnazione di contributi e la determinazione dell'ammontare degli stessi è fatta con deliberazione della Giunta regionale e disposta con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Art. 7

Le deliberazioni della Giunta regionale sono definitive.

Art. 8

Per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo, i proprietari non potranno nè vendere nè cedere a terzi le macchine acquistate, nè comunque distoglierle dal previsto impiego; contravvenendo a tali obblighi dovranno restituire i contributi loro concessi.

Art. 9

Per l'esercizio finanziario 1950 non possono fruire di contributi regionali i conduttori di fondi altrui.

La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata fino a tutto il 30 giugno 1951.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Testo corretto dalla Commissione.

per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè ad affittuari diretti coltivatori e a loro Associazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura.

Art. 1

Allo scopo di aiutare piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti e loro Associazioni, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi sul prezzo netto di acquisto di macchine e attrezzi moderni utili all'agricoltura nella misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% della spesa ammessa al contributo predetto.

Art. 2

Sono da considerarsi piccoli proprietari e affittuari coloro la cui Azienda agricola, esclu-

si i fabbricati ed il fundus instructus, non abbia un imponibile complessivo superiore a 400 mila Lire.

Art. 3

Le macchine e gli attrezzi agricoli che possono fruire o che hanno fruito di altri sussidi o contributi statali, sono esclusi dalla concessione di contributi regionali.

Art. 4

Le domande di contributo, corredate con una relazione illustrativa, sull'importanza e necessità di acquistare determinate macchine e attrezzi agricoli, dovranno venir presentate prima dell'acquisto stesso, e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste.

L'Assessorato le trasmetterà per il relativo esame alla Commissione così composta:

- Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato;*
- Assessori provinciali all'agricoltura di Trento e di Bolzano;*
- un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e di Bolzano;*
- quattro esperti in materia agraria, due per ogni provincia.*

Art. 5

Detta Commissione, suddivisa in 2 sotto Commissioni, funzionanti in ciascuna delle due Provincie, presenterà all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, non oltre il 10 dicembre di ogni anno, una relazione illustrativa sulla graduatoria di merito dei vari concorrenti, effettuata tenendo conto, per ogni categoria, dell'adequatezza delle macchine e degli attrezzi da acquistarsi alle esigenze e necessità effettive dell'Azienda, nonchè alla poten-

zialità economica della medesima e del richiedente.

Art. 6

Entro il 20 gennaio di ciascun anno la Giunta regionale delibererà sull'ammissibilità o meno delle domande di contributo, nonchè sull'entità dello stesso.

Delle decisioni della Giunta sarà data notizia agli interessati a cura dell'Assessorato agricoltura e foreste entro il 31 gennaio dell'anno medesimo.

L'erogazione dei contributi sarà disposta con decreto dell'Assessorato stesso.

Art. 7

Idem.

Art. 8

Per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo, i beneficiari non potranno nè vendere, nè alienare in tutto o in parte le macchine acquistate, nè comunque distoglierle dal previsto impiego. Contravvenendo a tali obblighi, essi dovranno restituire i contributi loro concessi.

Art. 9

Come norma transitoria, per l'esercizio 1950, non possono fruire di contributi regionali gli affittuari diretti coltivatori.

La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950 all'articolo 49, per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata fino a tutto il 30 giugno 1951.

Art. 10

Idem.

PRESIDENTE: *E' aperta la discussione generale sulla relazione dell'Assessore e del vice Presidente della Commissione.*

CAMINITI (P.S.I.): Devo confermare il concetto che ho già parzialmente espresso ieri, che desidero in questa occasione esporre in forma più ampia, richiamandomi non soltanto e non tanto quindi a queste due relazioni, quanto, partendo dalle stesse, per un richiamo in genere alle relazioni che vengono presentate al Consiglio per la discussione di leggi. Parto da queste due relazioni per rilevare che in sostanza non sono delle relazioni, sono dei sommari in cui vengono enunciati, più o meno stringatamente, con il minimo indispensabile di parole e di periodi, i risultati a cui le singole Commissioni e la Giunta sono pervenute. Ma, Signori miei, questa non è una relazione, è un sunto o un sommario di concetti che non offre nulla. Sinceramente me ne rammarico. Non offre nulla al Consiglio per un approfondito esame e per una discussione che sia materia di argomentazioni e di riferimenti, di raffronti, a conforto di rapporti in relazione alle leggi delle altre regioni, delle leggi di Stato. Questa relazione non offre niente. Forse pretenderò troppo; ma allora non credo sia necessario fare delle relazioni. Dateci il testo di legge e noi leggeremo a casa o altrove e verremo qui, dopo aver letto il testo di legge, perchè, penso, voi non ci farete il torto di pensare che noi non comprendiamo quali sono le differenze tra il testo della Giunta e il testo della Commissione!... Ma noi vorremmo conoscere a mezzo di quali argomentazioni e raffronti i membri della Commissione legislativa sono giunti a conclusioni diverse da quelle a cui sono giunti i membri della Giunta, così come ameremmo conoscere per quale motivo la Giunta ha pensato di approvare una determinata cosa, e che questo ci venisse ampiamente documentato e illustrato. Passo ad un caso più specifico. Vedo che qui il concetto di piccolo proprietario affittuario col-

tivatore diretto è stato determinato attraverso la questione della misura massima delle 400 mila di imponibile. E' un dato che è compreso nella relazione, e che poi ha subito una modifica. Siamo d'accordo, ma in base a che cosa? Perchè questa decisione e perchè quella modifica? Non ci sono elementi, non c'è una spiegazione, almeno nelle relazioni che voi ci avete presentato. Aggiungo che c'è l'associazione; si parla di associazioni locali legalmente costituite. Che cosa sono? E qual'è la configurazione giuridica di questi istituti, di questi gruppi di istituti che diventano società di diritto? Quando questa legge entra in vigore, come le raggiungeremo e perseguiremo a seconda dei casi? Qual'è la loro configurazione giuridica? In nessuna relazione si è creduto opportuno di spiegarlo, in nessuna relazione si parla di quali elementi atti e riconosciuti deve essere fornita questa associazione ed, a sua volta, il complesso degli eventuali gruppi e delle eventuali associazioni locali legalmente costituiti. Di quale costituzione legale si vuol parlare? Della erezione in ente morale? Degli uffici sindacali? Nessuna delle due relazioni ne parla. Francamente io penso che siccome si insiste sulla necessità che gli organi legislativi della Regione vengano rispettati, questo rispetto lo dobbiamo fare noi attraverso il nostro lavoro e dobbiamo pretenderlo dagli altri, dimostrando loro che noi meritiamo questo rispetto. Le relazioni sono belle e vanno meditate e anche concluse con maggior impegno di tempo. Io non sono per quella tesi di far presto pur di fare; sono per la tesi di far tardi, pur di far bene. Ed allora concludo questo intervento di ordine generale riservandomi, se del caso, di fare degli interventi di carattere particolare, rinnovando la preghiera agli organi competenti perchè queste relazioni vengano compilate con quella serietà e quella comples-

sità che è indispensabile per la presentazione di un provvedimento legislativo.

TRANQUILLINI (D.C.): Prendo la parola in generale sulle due relazioni e parte del titolo. Siccome però ho un chiodo fisso nella testa come tecnico agricolo, ed è ribattuto da 40 anni di esperienze in questo campo, credo, di poter fare alcune osservazioni. Sta bene « macchine e attrezzi utili all'agricoltura », posso dire quanto sia necessario che gli agricoltori siano attrezzati. Certo, è una cosa che potrà decidere la Giunta regionale; e io penso che la Giunta regionale ogni anno dovrebbe fissare la specie delle macchine ammesse al concorso, perchè coll'andare del tempo vi possono essere delle esigenze diverse. Entro subito in argomento. Le esigenze dello stanziamento 1950, è palese a tutti, sono date dalla lotta antiparassitaria. Dobbiamo lottare contro le due malattie principali e moderne: la S. Josè e la Dorifora, e i nostri agricoltori non sono attrezzati per una lotta efficace. Quindi, per conto mio, faccio voti che lo stanziamento vada addirittura riservato — data l'esiguità dell'importo stanziato — per l'acquisto di macchine irroratrici, siano esse moto-pompe o a zaino in montagna. In proposito posso portare anche dei dati. Per esempio, nel 1949 in media sono state acquistate 80 motopompe senza bisogno di contributi per un importo di 180 milioni di lire, 14 milioni e 800 mila per l'acquisto di 300 pompe a zaino, 16 milioni e 400 mila per normali acquisti. Metto al corrente gli egregi colleghi di questo fatto. Credo di non esagerare se dico che per il 1950, sia per Trento che per Bolzano, il contributo vada esclusivamente per l'acquisto di macchine necessarie per la lotta antiparassitaria. Mi riservo di interloquire ulteriormente su altri articoli.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei mettere in rilievo — a parte quello che ha detto Caminiti — come sarebbe stato forse utile che nella relazione di chi ha predisposto questo disegno di legge fosse stata illustrata, sia pure sinteticamente, la situazione attuale della meccanizzazione dell'agricoltura. Quante macchine agricole vengono acquistate ogni anno nella nostra regione? Quali sono i tipi di macchine che, come ha detto Tranquillini, sono più necessarie? Cosa si spera di raggiungere con i fondi stanziati? Vorrei degli elementi per sapere ad esempio perchè noi aiutiamo l'acquisto di macchine e non qualsiasi altra iniziativa, sia pure sempre a favore dell'agricoltura. Concordo con Caminiti quando parla di mancanza di coordinamento con la legislazione nazionale. Vi sono indubbiamente delle leggi nazionali che disciplinano questa materia. Noi vediamo normalmente che una legge, qualche volta, anche in maniera eccessiva, ha richiami e riferimenti ad altre leggi e disposizioni. Qui non si parla della legislazione vigente se non in maniera molto generica. Inoltre anch'io sono rimasto sorpreso leggendo nel titolo — parlo del titolo perchè adesso siamo in discussione generale — leggendo, dico, « associazioni legalmente riconosciute ». A quanto mi consta — può darsi che io mi sbagli — non vi sono leggi che diano riconoscimento legale a determinate associazioni di agricoltori. La confusione diventa maggiore quando all'articolo 5 vedo invece che si parla di associazioni legalmente costituite. Ritengo che sia qualche cosa di diverso da « riconosciute », e sarei perciò grato a chi volesse chiarirmi questi dubbi. Nella relazione della Commissione invece ho visto citato il parere della Consulta regionale agraria. Ora, siccome non ho mai sentito parlare ufficialmente di questo Consesso, gradirei conoscere chi lo ha istituito, come è composto, quali

sono le sue funzioni; e desidererei anche conoscere se siano stati consultati, e quale parere abbiano espresso, i Comitati provinciali dell'agricoltura.

TOMA (IND.): Desidererei subito rispondere ai Consiglieri che mi hanno preceduto e che hanno fatto dei rilievi sulla relazione della Commissione legislativa. Anzitutto lo schema di legge era di carattere così urgente che in realtà la Commissione ha potuto disporre di poco tempo. Ma, a prescindere da queste considerazioni, per un concorso bandito dalla Regione, nel quale si prevedono contributi modesti — complessivamente 12 milioni — dovevamo forse fare una relazione voluminosa per soddisfare le esigenze consiliari? O dovevamo scrivere un libro per poter giustificare quali criteri aveva seguito la Commissione nel decidere sull'opportunità di concedere questi modesti sussidi a questi modestissimi agricoltori? Abbiamo pensato di sintetizzare, perchè pensiamo che in questi casi la sintesi raggiunge due scopi: quello di dire in poche parole quello che si può dire con molte, e poi di far perdere meno tempo possibile, perchè già se ne perde troppo nella discussione. E' chiaro ed implicito che se la Regione, e per essa la Giunta o la Consulta, viene nella determinazione di dover dare contributi a questa iniziativa, cosa significa? Che la Consulta, la Commissione legislativa e la Giunta regionale hanno ritenuto che in questo momento, in questa particolare circostanza, la maggiore utilità che si può fare di questi modesti contributi è quella di devolverli per l'acquisto di macchine da dare agli agricoltori. Non è sufficientemente detto, osserva Caminiti, di cosa si tratta, di quali macchine, per quale scopo, e quali sono i punti di vista che si vogliono conseguire! Evidentemente queste modalità complessive vengono, come si è fatto sempre,

enumerate nel bando di concorso, che specifica di cosa si tratta. Ma, in ogni caso, quando uno usa oggetti utili all'agricoltura, per incrementare la produzione agricola, è implicito che noi abbiamo inteso dare la preferenza a quelle macchine che nelle singole vallate delle nostre due province si rendono più convenienti ed utili ai fini dell'incremento produttivo. E' detto: « contributo a piccoli proprietari ed associazioni legalmente riconosciute ». Meglio « legalmente costituite ». Cosa si intende per legalmente riconosciute o costituite?

Mi appello ai giuristi. Non si può parlare di un ente qualsiasi legalmente costituito, se non ha avuto il crisma del Codice; significa ente costituito in base ad un atto legale che ne fissa il regolamento e costituisce le norme sul piano giuridico. Per poter essere un ente a carattere collettivo, pubblico, riconosciuto — perchè diversamente si tratta di enti privati — vuol dire che è in armonia con le vigenti disposizioni legislative. Questi enti devono compiere queste funzioni di carattere pubblico.

Per quanto concerne il rilievo fatto dall'amico Tranquillini, dirò subito che in sede di bando di concorso se noi riterremo che in certe zone la preferenza va alle pompe irroratrici e in altre zone alle pompe a zaino, la Commissione darà la preferenza a seconda delle necessità. Ma non dobbiamo dimenticare che entriamo nel campo della questione tecnica. Ecco perchè non abbiamo ritenuto opportuno specificare di quali macchine deve trattarsi, perchè sono più utili le macchine che interessano la lavorazione del terreno anzichè quelle che vertono sulla specializzazione delle colture, tanto più che si tratta di macchine costosissime, che possono compiere lavori molto accurati specialmente in certe zone e razionalmente compiuti ai fini di un incremento produttivo. Infatti, si lamenta che la Commissione non ha chiarito

sufficientemente alcuni criteri-base, specialmente per quanto concerne l'impiego di queste macchine nelle varie zone agrarie. Io non mi dilungo di più per non tediare i signori Consiglieri, ma dico soltanto che nell'emendamento presentato dal consigliere Samuelli, emendamento integrativo, sono già tenute presenti queste deficienze, in cui, in un primo momento, si era incorso perchè noi ci siamo riferiti all'imponibile delle singole aziende agli effetti dell'imposta complementare e per analogia agli effetti dell'imposta di famiglia. Ma quando abbiamo successivamente assunto delle indagini, ci siamo accorti, domandando agli uffici competenti a che punto era la determinazione e l'entrata di questa imposta, che per la provincia di Trento solo il 18 per cento delle aziende era stato aggiornato ai fini della complementare e nella provincia di Bolzano solo il 20 per cento delle aziende. Allora, non essendo pronto il materiale per determinare l'imponibile, che sarebbe stato il criterio più giusto e buono in rapporto a questa applicazione in tema di schema di legge, abbiamo dovuto far ricorso evidentemente ad altri fattori, ad altri elementi, che non abbiamo potuto attingere negli uffici competenti. Infatti questa imposta complementare non è ancora aggiornata; d'altra parte essa sola ci dà la possibilità di poter determinare le aziende che possono beneficiare del contributo e quelle che devono essere escluse perchè raggiungono un grado elevato nell'economia agraria. Altri fattori sono stati indicati negli emendamenti presentati da Samuelli, ed io mi astengo dal commentarli. Quindi chiedo venia se, dato il tempo ristretto e data la necessità e il carattere urgente, non abbiamo elementi più vasti per quanto concerne l'impiego delle macchine. Terremo conto di queste richieste, e speriamo, in un secondo tempo, di poter dare la soddisfazione a Caminiti di approfondire il suo esame in queste cifre

statistiche, nelle quali si dimostra singolarmente versato.

MUTHER (S.V.P.): Was die Provinz Bozen anbelangt, können wir mit dem Vorschlag Tranquillini aus folgenden Gründen nicht einverstanden sein: In der Provinz Bozen bestehen andere Bedürfnisse als in der Provinz Trient. Vielleicht ist es hier notwendig, daß Motorspritzen subventioniert werden, während die Provinz Bozen andere Bedürfnisse hat. Der Kleinbauer braucht nicht nur Motorspritzpumpen, sondern auch Kleinmaschinen, um seinen Betrieb durch Mechanisierung etwas zu heben. Daher ist es notwendig und erforderlich, daß, was unsere Provinz anbelangt, auch andere Maschinen subventioniert werden. Wir sind uns einig und machen den Vorschlag, daß wir für unsere sämtlichen Kleinmaschinen die Subvention erhalten.

Noi, per quanto riguarda la provincia di Bolzano facciamo la proposta che venga data la sovvenzione non soltanto per le pompe irroratrici, ma anche per altre specie di macchine che servono per i piccoli agricoltori; infatti nella provincia di Bolzano vi sono altri metodi di coltura ed altre esigenze, e pompe irroratrici ne abbiamo già. Mancano le macchine per aumentare la produzione della piccola azienda, e preghiamo perciò che la sovvenzione venga accordata per tutte le macchine necessarie agli agricoltori.

CAMINITI (P.S.I.): Sarà mia colpa, ma io sono tendenzialmente portato a cercare di ottenere dalla vita quello che meglio si può ottenere, naturalmente con quello sforzo necessario che in questo caso bisogna fare. Ora, se io dovessi esprimere con una immagine come mi appariscono queste due relazioni, dirò che sono come fasci di rami secchi in un vaso di

cristallo... sono messi là solo per occupare il posto dei fiori. Non dicono nulla. E ce l'hanno detto Tranquillini e Muther, rilevando delle cose che dovevano essere contenute nella relazione. Cioè accennare ai metodi di coltura del Trentino e dell'Alto Adige, che, evidentemente, non essendo identici, meritano uno studio approfondito, perchè ogni Consigliere deve avere una sufficiente nozione della materia che viene poi sottoposta per l'approvazione della legge. Il Consigliere Tranquillini si preoccupa delle macchine irroratrici, mentre Muther si preoccupa di altre piccole macchine agricole. Evidentemente hanno ragione tutti e due, ma io non so spiegarvi il perchè di questa preoccupazione. Proprio gli organi, che per primi dovevano occuparsi di questa cosa — l'Assessore all'agricoltura e la commissione legislativa — se la sono cavata qui con una pagina, con una pagina e mezzo. Per quanta fretta si possa avere, penso che una relazione un po' più ampia, in cui il Consigliere Toma avesse messo per lo meno quello che ha detto qui, sarebbe stata certamente più lodevole.

C'è un'altra questione. Io non ho parlato di cifre statistiche ma ho parlato piuttosto di erogazione di fondi, e non in relazione a quello che è previsto nel bilancio, perchè l'importo di 12 milioni è per quest'anno, mentre l'anno prossimo possono essere di più o di meno secondo i casi, e fra due anni possono essere aumentati di cento volte o diminuiti di cinquanta. Ma qui ci sono da fissare i principi ed i criteri con i quali si passerà all'elargizione di determinati fondi, che sono denaro pubblico: e questi criteri bisogna fissarli molto attentamente. Per questo io penso che le relazioni andavano meglio e più completamente presentate.

E' poi certamente vera l'osservazione di carattere legale. A mio modesto avviso, la commissione legislativa ha preso la più grossa pape-

ra che poteva prendere in campo legislativo, dicendo « legalmente riconosciute » nella esposizione della relazione; doveva dire invece, per bocca del suo vice Presidente in sede di discussione, che non si tratta di associazioni « legalmente riconosciute » ma « legalmente costituite ».

Ma allora, Signori miei, come la mettiamo? Evidentemente questa Commissione legislativa non tiene presente l'enorme differenza che esiste tra un'associazione legalmente riconosciuta ed un'associazione legalmente costituita!... La prima deve essere riconosciuta da un organo tutorio, la seconda invece riceve il proprio riconoscimento dalla legge, cioè si costituisce e deriva la propria costituzione dalla legge.

Non credevo che la Commissione, dopo il rilievo piuttosto garbato che era stato fatto, si prendesse gabbo e non lo ritenesse idoneo! Ci avrebbe per lo meno risparmiato questo supplemento di rilievi di natura giuridica, che in un Consesso strettamente legislativo non si può a meno di presentare, riferendosi essi ad una proposta dalla Commissione legislativa, la quale ci deve almeno saper dire che cosa intendeva dire.

PARIS (P.S.L.I.): Non ho pronunciato una sillaba sulle precedenti due leggi dell'agricoltura, ma qui mi sento in dovere, per un riguardo verso me stesso o verso il Consiglio, anzi prima verso il Consiglio, di dire la mia modesta opinione. Dichiaro di aver votato contro le due leggi precedenti e di votare anche contro la presente legge, come ho votato contro questo stanziamento in sede di bilancio 1950. Perchè voto contro? Perchè, secondo me, il sistema di queste elargizioni elemosiniere deprime lo spirito di iniziativa, il coraggio e il rischio.

TRANQUILLINI (D.C.): Ma salvano la frutta!

PARIS (P.S.L.I.): Non portano alcun beneficio, e voi vedrete che nessuno compra più una macchina agricola se non avrà il contributo della Regione. I contadini sono molto furbi, e sanno tutelare molto bene i loro interessi, ed hanno ragione. D'altro canto c'è la guida di una concezione più larga, per negare il mio voto a questa legge. Ho detto per celia — ma credo non sia solo uno scherzo. — che questo Consiglio si sta trasformando in un Consiglio regionale dell'agricoltura. Cosa si è fatto per il commercio? Cosa si fa per l'industria? Non meravigliatevi che queste sollecitazioni vengano da un socialista; siamo in epoca di economia liberistica e bisogna cercare di indirizzare questa economia verso il minor male possibile.

Nulla si è fatto, ma questi contributi chi li paga? Li paga il comune contribuente, che forse saprebbe farli fruttare molto di più con altro impiego, invece di darli a un contadino, il quale ha un'azienda come l'ha. Se un'azienda è malata, e se il conduttore non è capace di farla fiorire, si può intervenire con un prestito ad un tasso minimo, o senza interessi, con l'impegno di rimborsare la somma in diverse annualità,

Sappiamo che cosa è oggi il fisco. Il fisco per molti è una palla di piombo al piede per ogni iniziativa in quanto nulla si arrischia, per paura di una maggiorazione delle tasse; tasse che verranno ad essere più forti se incominciamo ad elargire il pubblico denaro in questo modo. E allora voi credete di sanare un'azienda? Ma l'azienda non la sanate, perchè in economia ci vuole del coraggio e dello spirito di iniziativa, e l'iniziativa non si promuove in questo modo. In questo modo voi atrofizzate le iniziative degli altri, perchè non bisogna vedere l'economia così ristretta ma vederla nell'ambito dell'economia nazionale. E in economia ci sono delle leggi rigide, ferree; ed è bene, per la collet-

tività, che quando un'azienda va male, scompaia, per cedere il posto ad un'altra. Noi ci mettiamo sulla strada dell'economia degli ultimi decenni del '700, quando l'Italia era divisa in tanti Stati, ed era più facile ottenere delle condizioni di monopoli; ma questi monopoli hanno ritardato il sorgere in Italia di industrie, il rifiorire dei commerci. E qui siamo, in piccolo, alle stesse condizioni.

SAMUELLI (D.C.): Sarebbe un po' lungo rispondere a tutti gli interrogativi posti dai colleghi, però qualche notizia posso fornirli.

Consulta agraria. Si sa già da tempo che c'è una consulta agraria costituita da un gruppo di consiglieri, di esponenti dell'agricoltura, che volentieri si riuniscono per discutere i problemi inerenti al proprio settore e per prospettare agli organi esecutivi. Assessorato e Giunta regionale, questi problemi. Avevamo già fatto presente in sede di commissione delle finanze, in tema di impostazione di bilancio preventivo, ecc., che questa è una consulta, le cui consultazioni non sono impegnative. Facciamo un po' la storia di questa benedetta legge. I consiglieri di Bolzano possono dare atto che noi non volevamo queste leggi fatte così in fretta per quest'anno. Per noi è legge l'articolo 2 della legge del bilancio 1950, il quale dice: « Gli Assessori, ciascuno per la propria materia, sono autorizzati ad impegnare le somme ». In quanto alle leggi di appoggio e alle leggi di cornice ci sarà tempo di farle con calma. Questo il pensiero degli esponenti dell'agricoltura. Senonchè hanno detto che le leggi occorrono per dare corso al bilancio, ed allora ci siamo posti anche questo interrogativo: ma allora i fondi degli altri capitoli del bilancio, i fondi del turismo, dei lavori pubblici ecc.? Io non volevo uscire in queste spiegazioni, ma, dati tutti gli interrogativi, è necessario farlo. Quindi abbiamo af-

frontato il problema di questa legge di appoggio per dare una disciplina giuridica alle erogazioni per i capitoli dell'agricoltura. Era logico che noi volevamo naturalmente che queste somme a disposizione venissero impiegate al più presto possibile, in quanto le necessità sono anche urgenti; ma in seguito avremo forse la responsabilità di aver affrettato troppo i termini. Questo per fare un po' la storia della legge che stiamo esaminando. Il collega Caminiti ha parlato delle associazioni. Intanto rileviamo subito che qui si parla di associazioni riconosciute, tanto nel testo originale che negli emendamenti; ed esse si dividono in diverse categorie, trattandosi di macchine, di attrezzi ecc. Noi si puntava proprio sulla irrigazione, che è una necessità quanto mai urgente. Macchine riservate alle cooperative, ma non solo alle cooperative, perchè in materia di irrigazione vi sono consorzi irrigui, che non sono società cooperative, bensì associazioni riconosciute ai sensi di legge, perchè hanno il riconoscimento e sono soggetti alla vigilanza della Prefettura, ora del Commissario del Governo. Abbiamo poi altro in tema di associazioni. Lei mi insegna che in base alla legge famosa del '23, che costituisce e trasforma i consorzi agrari in associazioni agrarie, queste sono associazioni con carattere di ente morale, che in provincia di Bolzano sono state tutte assorbite, ma in provincia di Trento esistono ancora. Quelle sono anche associazioni agrarie legalmente riconosciute, con carattere di enti morali.

E' sorto poi il problema delle « società di fatto ». Si tratta di contributi da dare nella spesa di acquisto di macchine e attrezzi. Se noi ci fermiamo alla legge-base, cioè al concetto rigido di società o cooperative legalmente costituite o associazioni legalmente riconosciute, non ci sarà consentito di dare larga diffusione a questi interventi. Infatti, che cosa avviene in pra-

tica? Gli agricoltori delle piccole frazioni che hanno bisogno di macchine agricole, si mettono insieme, costituiscono una società di fatto, acquistano e usano questi attrezzi speciali, con una disciplina e un regolamento che si impongono loro stessi. Se noi facciamo una legge in base alla quale possiamo intervenire solamente se ci sono le società legalmente riconosciute, rendiamo necessaria la costituzione e imponiamo delle spese che forse superano il contributo che chiedono. Io credo non sia il caso di dire quali saranno le macchine.

Nella legge-base noi dobbiamo genericamente dire « *attrezzi e macchine dell'agricoltura* »; sarà poi l'Assessore, sarà la Giunta, sarà l'organo tecnico, che indicheranno ciò in rapporto alle necessità. Un anno si finanziano le irroratrici, un altro anno i trattori, ecc. Sarà anche secondo le circostanze, aiutando l'acquisto di trattori nelle zone di pianura; si favorirà invece l'acquisto di irroratrici dove ci sono dei frutteti ecc. Devo poi osservare che le argomentazioni del collega Paris ci porterebbero molto lontano e qui non credo sia il caso di dilungarci. Tuttavia mi soffermo su un fatto. Dice l'onorevole Paris che l'intervento della Regione non è di stimolo per migliorare ed attuare questi miglioramenti in agricoltura. Ricordo al collega Paris a questo riguardo i risultati del concorso fatto nel 1949; l'Assessore potrà dire che è bastato pubblicare il bando, perchè ci fosse un fervore tale di edilizia rurale, da superare i 200 milioni di lire.

PARIS (P.S.L.I.): A quanto ammontano i premi?

SAMUELLI (D.C.): E' qui che vogliamo rimediare anche con questa legge, perchè prima solo pochi ricevevano il premio, molti si erano lusingati, ma non ebbero poi il premio o con-

tributo regionale. Finchè si tratta di piccole opere come quelle, la cui fisionomia era prevista nel bando del '49, nulla di male, ma quando entriamo anche nel problema produttivo, come è previsto in questa legge, allora bisogna fare qualche cosa di serio, di più importante; non voglio usare il termine — più serio — ma bisogna dare la garanzia al produttore che dà corso a queste opere di ricevere sicuramente il contributo. Questo in sintesi quello che volevo dire, e credo non sia necessario aggiungere altro.

TOMA (IND): Mi dispiace di dover dissen- tire da quanto l'onorevole Paris ha detto in materia di stimolo e in materia di incremento produttivo, a proposito di queste iniziative della Regione. Senza andar troppo per le lunghe basterebbe soltanto dare uno sguardo al recente passato per vedere che cosa si è fatto attraverso i contributi elargiti dallo Stato nei vari settori dell'attività agricola. Nella provincia di Bolzano non c'era una seminatrice nel 1927, non vi erano macchine agricole moderne, apparecchi di irrigazione a pioggia. Con quel modesto sussidio del 33%, oggi si possono ammirare decine e decine di apparecchi per l'irrigazione a pioggia, che hanno portato la produzione veramente elevata e degna della più alta considerazione anche dal punto di vista economico. Dirò di più: quei contributi hanno permesso, con l'acquisto delle macchine, l'assorbimento maggiore di mano d'opera là dove vi era deficienza, là dove si impiegava meno, ed hanno permesso un incremento qualitativo, oltre che quantitativo, di miglioramenti nella qualità e quantità della produzione stessa agraria. Noi oggi possiamo presentare una produzione con caratteristiche ben diverse da quelle di un tempo; e se teniamo conto della concorrenza fatta in sede nazionale con i contributi dello Stato, se abbia-

mo portato a 30 mila i trattori, ad oltre 120 mila le trebbiatrici e ad oltre 100 mila gli aratri moderni, ciò si deve appunto ai modesti sussidi dati al settore agrario provocando quei miglioramenti notevoli nel campo agrario che tutti possono controllare. Basta dare uno sguardo agli annuari statistici, per vedere quali incrementi produttivi sono stati fatti con l'applicazione di leggi che hanno previsto solo modesti contributi, cioè dal 12 al 33%, al massimo al 40% quando si trattava di enti ed organizzazioni che riflettevano culture specializzate, come consorzi di esportatori, impianti frigoriferi, ecc.

CONSIGLIERE: Siamo arrivati all'economia dell'IRI!

TOMA (IND.): Mi lasci parlare! Quello succede proprio quando lo Stato elargisce decine di miliardi in favore dell'industria pesante. E' bene intervenire, anche con un modesto contributo, là dove la produzione è capace di compiere passi notevoli in avanti, perchè non è vero il concetto di Paris, a detta del quale i sussidi non possono incrementare, non possono promuovere e stimolare l'iniziativa privata, tutt'altro! E' appunto in base a quel sussidio che si incrementa la produzione, perchè quando l'agricoltore rimane ancora perplesso se impiegare il 100% dei suoi mezzi finanziari per costruire, la previsione di un modesto contributo può indurlo ad iniziare e compiere l'opera. Come ha già detto il consigliere Samuelli, decine di domande sono rimaste insoddisfatte, perchè l'esiguità del contributo non ha consentito di dare a tutti questi modestissimi mezzi. Ora, se questo fatto dovesse servire a mettere in piedi aziende ammalate al punto da segnare un fallimento nel settore agricolo, comprenderei l'inutilità dei contributi, ma non si tratta di questo.

I nostri contributi si risolvono in favore di iniziative sane, di aziende che danno un adeguato contributo, venendo il loro sforzo superato e integrato dal contributo della Regione. Così l'opera si compie e la produzione aumenta.

Bisogna tener conto che dove si aumenta la produzione anche la piaga della mano d'opera diventa un fenomeno transitorio, perchè l'incremento della produzione provoca sulla stessa unità di superficie un maggiore assorbimento di mano d'opera. Questo abbiamo visto in moltissime regioni. E' innegabile il fatto che il contributo stimola in qualunque campo e settore, tanto più nel settore agrario dove deficienti ed inferiori sono i mezzi.

Prego quindi il Consiglio di concedere la sua approvazione alla presente legge.

DEFANT (A.S.A.R.): Le Sue osservazioni sono interessantissime. Ho sempre pregato il Presidente della Giunta regionale di provvedere alla costituzione di un ufficio legale, perchè ogni commissione sia assistita da un tecnico, che suggerisca quegli accorgimenti che rendano presentabile il progetto di legge. E' una necessità tecnico-giuridica, perchè è ben evidente che non tutti i consiglieri possono essere in possesso della esatta terminologia, che è necessaria per avere quel rispetto di cui parlava Caminiti, e credo che questa necessità si renderà sempre più pressante in avvenire. A prescindere da questa considerazione, oggi torna a galla il problema della graduatoria, che senza volere, hanno sollevato Tranquillini, Muther e Samuelli. Si parla di macchine in generale. Nelle nostre campagne politiche noi abbiamo invocata l'autonomia anche per questo estremo differenziamento... climatologico, e sostenevamo che anche i problemi devono essere affrontati con questo criterio; criterio che ha per corollario la graduatoria di tutte le zone alpine

europee. Ho chiesto se in tutte le altre zone alpine d'Europa si è introdotto questo metodo, perchè da una valle all'altra c'è una tale disparità di condizioni, da indurre il potere esecutivo ad adottare criteri diversi da valle a valle. Da una parte si vuole l'irroratrice, dall'altra una seminatrice e dall'altra ancora si chiede una teleferica. La Valle di Cembra ha bisogno assoluto di teleferiche, e così la Vallarsa. Sono tutti piccoli problemi che insieme formano il grande problema della nostra Regione.

L'impostazione generale del progetto di legge va bene, ma dovrebbe essere accennato al principio della graduatoria che è il logico corollario di questa situazione di diversità, e dovrebbe essere osservato rigidamente, perchè altrimenti gli effetti di questa legge possono essere parzialmente controproducenti.

Non posso condividere l'esposizione di Paris. La nostra zona alpina in questi trent'anni è stata, dal punto di vista montano e agricolo, completamente trascurata. Ho sentito proprio da un mio amico siciliano questa osservazione: « Voi avete lavorato fino al '14, poi vi siete addormentati ». Nel 45 noi, per varie ragioni, ci trovavamo in condizioni veramente preoccupanti. Se noi visitiamo queste vallate vediamo che siamo lontani non dico dalla meccanizzazione, — parlare di meccanizzazione in certe vallate è prematuro — ma siamo lontani da quei primi elementi che costituiscono la necessità di una vita, direi primordiale. Ora, questa situazione implica il necessario intervento dell'ente pubblico. Io sono in linea di massima contrario a questo intervento. E' evidente che colui che ha la responsabilità di gestione, che ha un capitale anche piccolo, ha conseguentemente delle responsabilità verso la famiglia e verso la società; ma ci sono anche dei periodi in cui l'ente pubblico, per ragioni superiori, deve intervenire e stimolare queste attività. Male ha

fatto Paris — giustamente l'ha messo in rilievo Toma — a fare degli accostamenti arbitrari, perchè ben diversa è la cosa nell'industria. E' andato nella Val di Cembra a vedere? Si tratta di uomini che lassù con mille lire fanno miracoli, perchè mille lire hanno per loro un significato ben diverso; e quindi il piccolo contributo, che la Regione dà a questi piccoli agricoltori, certamente sarà moltiplicato per venti ed anche per cento nel rendimento generale dell'economia, perchè lassù si lavora 18 ore al giorno. La loro situazione è ben diversa dalla situazione della città, dove il tenore di vita è elevato, e dove si lavora otto ore al giorno. Lassù non si parla di otto ore, ma di ben altro, e quindi credo che quella gente merita innegabilmente un intervento efficace, perchè ci dà assoluto affidamento che quel contributo sarà usato bene. Nessun accostamento quindi è possibile tra l'industria e l'agricoltura. Noi non conosciamo i sacrifici che le nostre popolazioni di montagna stanno facendo per poter aumentare il loro reddito. La loro adesione all'idea autonomistica è stata immediata e grandiosa, appunto perchè sperano da questa autonomia un miglioramento delle loro condizioni.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Intervendo a questo punto nella discussione, faccio rilevare a Paris che la questione che pone in questo momento si sarebbe dovuta porre eventualmente in sede di discussione di bilancio preventivo. Oggi abbiamo uno stanziamento, fatto con questo scopo; la legge che viene sottoposta al Consiglio non è che una conseguenza di quello stanziamento. Inoltre vorrei far osservare a Paris che non considero questo provvedimento come l'unico atto amministrativo, che noi stiamo facendo; è anzi uno fra i più modesti e più piccoli atti amministrativi. In bilancio sono previste iniziative per tut-

ti i settori dell'economia, compresi quelli che sono più vicini al cuore di Paris. Il suo criterio di venire incontro ad esigenze dell'economia con facilitazioni nel credito, non è affatto escluso dal piano di azione della Giunta regionale. Vedrete probabilmente che già in sede di presentazione del bilancio preventivo 1951 troverete qualche cosa di specifico in tale senso. Quindi datevi pazienza. Non considerate questo provvedimento, che è di modestissima entità, come l'atto unico di amministrazione nostra, e lasciate un po' alla volta che tutti i settori ottengano, in un equilibrio di provvedimenti, quegli aiuti che i mezzi che abbiamo a disposizione ci consentono di erogare. Samuelli insiste su quel suo concetto: — non facciamo dice, queste legghine cosiddette di appoggio, che sono un'inutile formalità —. Ripeto quello che ho già detto in sede di discussione dei bilanci preventivi 1949 e 1950. E' stata fatta una questione di carattere generale. Il bilancio è una legge che richiede dei complementi per quanto riguarda le modalità e l'utilizzazione dei fondi stanziati. Ci si deve in questo campo orientare verso quella che è la prassi della vita amministrativa dello Stato o no? Se sì, bisogna che ogni stanziamento abbia una legge di appoggio. La Giunta e il Consiglio non hanno ancora risolto questo problema, che è difficile, perchè richiede una radioscopia molto esatta di quella che è l'essenza dell'ente Regione: come si inquadra costituzionalmente nella vita dello Stato. Ma lo risolveremo un po' alla volta; e vi dirò che una delle leggi, che porteremo fra non molto in Consiglio e che per parte nostra è già pronta ma è sottoposta ancora a revisione ed esame, è appunto la legge sulla contabilità generale e sull'amministrazione della Regione. E là vi saranno presentati i criteri che in parte risolveranno anche questo problema.

Ad ogni modo io ho detto: facciamo, in

ogni caso, un passo avanti, vediamo di orientarci verso l'idea di creare delle leggi, sulle quali si appoggino gli stanziamenti del bilancio. Questo ci servirà di esperienza, un po' per il Consiglio, un po' per gli organi statali, i quali hanno anche ragione di dire una parola sull'argomento, soprattutto quando avremo il controllo di legittimità. Quindi queste due leggi, che mi apparivano le più semplici, le ho chiamate « leggi provino ». Ne sono pronte delle altre già esaminate e discusse in Giunta e vi verranno presentate, per vedere fin dove la tendenza, che è stata enunciata in Consiglio dalle minoranze, può trovare accoglimento pratico, utile. Del resto bisogna rendersi conto obiettivamente che è utile, almeno in certi limiti, porsi su questa strada. Vede, consigliere Samuelli, come vengono discussi i concetti e come vengono approfondite le questioni? Questa è una utilità. C'è un maggiore imbarazzo nello sviluppo dell'attività amministrativa, ci sarà un maggiore ritardo, ma c'è anche un lato utile, e mi ha fatto piacere assistere alle discussioni che si sono fatte oggi, per esempio, perchè hanno servito ad amplificare il campo visivo. Volevo accedere subito al concetto enunciato da Samuelli per quello che riguarda le associazioni e società. Il criterio di questo stanziamento è stato enunciato molto chiaramente. Toma e Voi del settore agricolo e noi della Giunta siamo stati sempre persuasi dell'utilità di questi interventi. Ora, riflettiamo ai casi della nostra povera gente di montagna, tipo quella della Val di Cembra, casi che portano necessariamente gli agricoltori ad associarsi anche per modestissime iniziative, perchè da soli, con l'estrema penuria di mezzi di cui dispongono, non riescono a realizzarle; se si riuniscono in associazioni e società di fatto tutto va bene; ma se li costringiamo a dare forma legale alle loro associazioni, devono ricorrere al notaio o all'avvocato e seguire tutta una pro-

cedura complessa e costosa. A me pare che non dobbiamo rendere difficile la possibilità di fruire dei modesti provvedimenti della Regione. Io direi di non adottare il concetto di « associazioni legalmente riconosciute », nè di prendere il testo proposto dall'emendamento di Samuelli, nel quale si parla di agricoltori e piccoli coltivatori diretti e affittuari diretti coltivatori e loro associazioni legalmente riconosciute; diciamo senz'altro « piccoli agricoltori anche riuniti in associazioni », perchè, con questa dizione, potremo venire incontro anche là dove i piccoli agricoltori si uniscono di fatto per realizzare l'acquisto di una macchina. Lo so che dal punto di vista rigidamente amministrativo e legislativo la proposta può presentare degli inconvenienti, ma, ripeto, si tratta di un campo di interventi limitati a stanziamenti che sono modesti, introdotti per povera gente, che va agevolata anche negli aspetti formali.

SALVETTI (P.S.I.): Per la terza volta in questa discussione generale io inviterei — è il primo desiderio — che si venga rapidamente ad una conclusione. Se non vado errato, in questa nostra disputa abbiamo commesso tutti l'errore di fare apprezzamenti che riguardano i singoli articoli. Io sono dell'idea che la discussione generale deve rispondere sostanzialmente alla domanda che ho fatto ieri. Cioè, siamo noi convinti che nella fattispecie occorra questa legge per dare un concreto grado di effettuazione a quel tale articolo di bilancio? Se sì, allora andiamo alla discussione articolata e tutte le varianti e le correzioni e tutti gli emendamenti li porteremo là. Vogliamo invece negare la necessità e la convenienza di una legge che regoli questa erogazione? Allora mettiamola nel cassetto e non se ne parli più. Abbiamo due esperimenti di questa natura, che io sappia finora: uno è quello del progetto di legge proveniente

dall'Assessore all'industria, che aveva preparato e studiato uno statuto per le aziende speciali. Capì nella Commissione abbinata dell'industria e dell'agricoltura e si sentì dire a larga maggioranza o per lo meno con larga motivazione che quella legge non va bene perchè non si vogliono, non si desiderano le aziende speciali. Voi capite che se uno non vuole la farina è inutile discutere sulla qualità del pane. Circa la legge sulle cosiddette zone colpite dalle calamità, la Giunta esprime collegialmente e unanimemente la condanna. Comunque è una prassi democratica, perchè incide sull'espressione libera circa una determinata legge. Allora veniamo al « quia ». Io domando se siamo convinti che, in tesi generale, un regolamento in materia ci sia. Se sì, partiamo, se no, eliminiamo il progetto. L'unica obiezione generale svolta è quella di Paris, che naturalmente, con franchezza che gli fa onore, ha espresso il suo punto di vista negativo. Se il Consiglio in maggioranza è di questa idea, è inutile discutere sulle associazioni legalmente riconosciute o meno, perchè casca la premessa. Quello che Caminiti ha detto, verteva non tanto sugli effetti di quella legge, quanto su apprezzamenti formali esplicativi, e non si riferiva al proposito di discutere la legge. Allora altre delucidazioni è inutile darle. Potrei anche, modestamente, parlare parecchio e parlare in lungo e in largo, con dati, statistiche e con cifre alla mano, per confermare appunto e precisare la polverizzazione preoccupante che abbiamo nel Trentino e non in Alto Adige. Potrei contarvela lunga, anche perchè mi sono rinfrescato le idee sui precedenti storici, sulle conseguenze sociali ecc. Altro che iniziative private! Altro che elementi dinamici costruttivi! Qui è agganciata la vita delle nostre province. Potrei anche dire: lasciamo che il minuscolo muoia e creiamo grandi proprietà, se proprio vogliamo contribuire a distruggere que-

sta polverizzazione. In dottrina potrei essere di questa tesi, ma, siccome ci tengo a stare con i piedi in terra, io dico che abbiamo l'obbligo di aiutare queste famiglie. E siccome sono anche socialista, vedo di buon occhio quella forma pratica di socialismo che è la cooperazione che, per me, è la forma economica moderna, e, attraverso la cooperazione, io intendo bene adoperati i quattrini di enti, purchè siano saggiamente ed equamente distribuiti. Veniamo alla votazione in sede generale, se esaminiamo o non esaminiamo gli articoli, perchè i criteri informativi sono stati sufficientemente esposti.

PARIS (P.S.L.I.): Io mi sento in dovere di ringraziare il Presidente della Giunta per quanto ha preannunciato sull'impostazione di alcuni articoli del prossimo bilancio; questo mi dona una tranquillità veramente consolante. E ora permettetemi di rispondere a Toma e a Salvetti. La questione dei contributi, cari Signori, deve essere vista sotto un aspetto economico generale; tuttavia mi accontento di esemplificare il concetto in un modo molto elementare.

Se voi date il contributo per acquistare le macchine e gli attrezzi agricoli, dovrete logicamente sovvenzionare anche l'industria che produce quelle macchine, e quindi anche l'industria mineraria, che fornisce le materie prime. Contributo all'industria, e contributo alla miniera. Questo è un aspetto, una graduazione della economia, ma dovete andare negli altri settori. C'è un'attrezzatura commerciale per lo scambio di queste merci e trasporto al compratore; è una attività economica anche quella e quindi contributo anche là, contributo al turismo, al commercio, all'agricoltura!... Ma dove li prendiamo questi denari? Non bisogna partire esclusivamente dalla produzione di un settore; c'è da rispettare il parallelismo nell'economia, perchè è inutile che si produca di più in agricoltura

quando non c'è il consumatore che ha la capacità di acquisto per consumare questi prodotti; e se voi deprimete le altre attività economiche, la popolazione non sarà in grado di acquistare. Sono d'accordo con certe iniziative: esse sono necessarie e di grande respiro, di grande apertura. Andate dai contadini della Valle di Cembra a dire: volete il contributo per le macchine o un acquedotto? Risponderanno: dateci l'acqua, perchè noi delle macchine irroratrici, quando la siccità ci ha portato via l'uva, non sappiamo che farne.

Ecco un ordine di precedenza in questi interventi della Regione, che — lo riconosco — non possono avvenire in tutte le zone in modo uniforme. Bisogna un bel giorno iniziare, e qui sono lieto di aver sentito il Presidente annunciare che saranno presi in considerazione anche gli altri settori produttivi. Bisogna rimettere il commercio e l'industria nella possibilità di avere finanziamenti a buon mercato. Chi ha capacità di agire si prenderà certi finanziamenti e attuerà queste iniziative, promuovendo l'economia e il benessere in tutto il Paese.

SCOTONI (P.C.I.): Sarò brevissimo, perchè il Presidente della Giunta mi ha prevenuto per circa l'80% su quello che volevo dire. Concordo con l'apprezzamento che il Presidente ha fatto in relazione alla specificazione che ha ottenuto la discussione in questo Consiglio, in seguito alla presentazione di questa legge. Vorrei aggiungere che anche nei punti dove sono messi in rilievo errori che possiamo commettere, in questi argomenti c'è un lato utile, c'è un lato vantaggioso, perchè quando si riscontrano degli errori, poi si può cercare di correggere. Avevo chiesto, nel mio intervento precedente, se nella materia di questa discussione c'è anche l'emendamento proposto da Samuelli a proposito del titolo. Se lo fosse, mi pare che

si potrebbe prescindere dalla specificazione che egli ha fatto, di « loro associazioni legalmente riconosciute » ed « associazioni di fatto », perchè, o sono « legalmente riconosciute » o sono « associazioni di fatto », non conosco un terzo punto. Ed allora basterebbe dire « loro associazioni ». Forse, lasciata così, la cosa è incompleta, perchè se si intende come è stato spiegato, il concetto è chiarissimo. Qui penso che le associazioni possono essere di molteplice natura: che abbiano nelle proprie file piccoli contadini, associazioni sindacali, di categoria; non penso alle associazioni, i cui componenti potrebbero beneficiare di questo vantaggio, ma che dal testo non vengano esclusi. E perciò penso che sarebbe utile trovare la formula, che dicesse press'a poco: « associazioni fra loro costituite per l'acquisto e l'utilizzo di queste macchine »; penso che sarebbe più chiaro e preciso.

Samuelli prima ha parlato della consulta agraria, ma io sono ancora poco convinto. Poi mi dice: — ne abbiamo parlato in sede di bilancio —. Può essere un errore di macchina, ma vi è qualche cosa di più profondo. Da quanto viene detto, questa consulta regionale sarebbe in fondo una specie di gruppo consiliare, di consiglieri cioè che per la loro professione, o per usare una frase cara al Presidente della Giunta, perchè « più vicini al cuore degli agricoltori », si interessano di questi problemi, si riuniscono e discutono. Mi sembra che sia una specie di doppione della commissione dell'agricoltura, come si è creato a Montecitorio. C'è un articolo del bilancio che dice « Spese per il funzionamento del consiglio agrario ». Se è la commissione legislativa, la metteremo nella parte del Consiglio; se no non si capisce cosa sia. Per lo meno sia chiarita nella sua essenza: cosa è e quali sono i suoi compiti, perchè se è una riunione consiliare che si interessa dell'argomento, non vedo come possa attingere dall'arti-

colo 42. Avevo anche chiesto se i Comitati provinciali dell'agricoltura avevano espresso il loro parere; non mi è stato risposto, ed allora devo credere che ciò non sia avvenuto.

CAPRONI (P.P.T.T.): I punti di vista, dai quali taluni possono partire nel considerare le relazioni che si fanno ai disegni di legge, diversificano grandemente a seconda delle abitudini degli uni ad esprimersi con abbondanza di parole scritte e orali che noi chiamiamo proliquisità, e degli altri ad esprimersi in forma piuttosto stringata. Io nego in linea generale che le relazioni ai disegni di legge abbiano difettato o siano state insufficienti, e mi sembra che sia poco riguardoso questo appunto alla diligenza di coloro che sono stati chiamati a compierle. Per quanto concerne questo disegno di legge, che si basa su un modestissimo stanziamento in questo bilancio e forse nei bilanci degli anni venturi, io personalmente ritengo che la relazione dell'Assessore all'agricoltura e foreste, e la relazione del vice Presidente della Commissione Legislativa all'agricoltura, come del resto bene è stato spiegato dal professor Toma, molto diligente in questa materia e la cui capacità e passione ho avuto modo di constatare in sede di Commissione Legislativa, siano più che sufficienti a chiarire lo scopo, le finalità e la sostanza di queste piccole leggi. Il consigliere Caminiti si è lamentato perchè le relazioni non contengono dei raffronti anzitutto fra l'agricoltura della provincia di Trento e quella di Bolzano, e non contengono raffronti fra l'agricoltura regionale e l'agricoltura nazionale. Ma, Signori miei, se si dovesse partire dal criterio dell'abbondanza delle parole, potrei chiedere perchè mai non vengono fatti raffronti fra le nostre leggi e le condizioni dell'agricoltura spagnola di un tempo, del tempo in cui un deputato della Federazione anarchica catalana disse a quei si-

gnori: « Guardate che noi dobbiamo munire i nostri contadini per lo meno della zappa e della vanga perchè ne sono privi, altrimenti ci troveremo di fronte a gravi sconvolgimenti sociali nel nostro paese ». La proposta del deputato della Federazione anarchica catalana è stata respinta dal Governo, e la Spagna ebbe delle tristi conseguenze. Voglio dire questo perchè dal raffronto forse potremmo essere portati più in là di quello che è il campo limitatissimo che si prefigge questa legge e dal quale questa legge deve essere circoscritta. In fondo io ritengo che il migliore giudice delle proprie necessità è proprio colui che deve ricorrere alla legge per avere l'utilità che la legge si prefigge di fargli avere. Vale a dire quei piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti, che la legge prevede come titolari della facoltà di richiedere il contributo, debbono specificare quali sono le macchine e gli attrezzi che la legge si prefigge di sussidiare. Essa appunto dice chiaro: « macchine ed attrezzi moderni utili all'agricoltura ». Come saranno determinate queste macchine e attrezzi moderni utili all'agricoltura lo dice chiaro l'articolo 5, il quale stabilisce che la commissione ad hoc nominata, stabilirà la graduatoria di merito. Mi pare che qui ci sia tutto. In sostanza il contadino della Valle di Cembra chiederà il contributo per l'acquisto di macchine irroratrici; invece il contadino della provincia di Bolzano farà domanda di un contributo per l'acquisto della seminatrice, e ciascuno sarà ammesso al contributo. Su questo la legge è molto chiara.

Ma, Signori, la conclusione alla quale voglio arrivare non è questa. Io non avrei anzi preso la parola se non per ritornare al precedente argomento, a quello della richiesta di sovrabbondanza delle relazioni scritte e orali. I nostri agricoltori in genere sono gente molto parca di parole, non sono letterati; noi pos-

siamo affermare, senza tema di insultare noi stessi o le nostre popolazioni, che nella nostra regione non pullulano gli oratori. Noi siamo scarsi di oratori, odiamo quasi l'oratore...

CAMINITI (P.S.I.): Però ci sei tu!

CAPRONI (P.P.T.T.): Invece così non è in altre zone, dove c'è una maggiore facilità di parola, fertilità di ingegno e di fantasia, che tuttavia non criticiamo, ma constatiamo come un'altra psicologia, ben diversa dalla nostra. Il nostro contadino, quando sente fare un ragionamento breve che tocca il suo interesse, lo ascolta molto attentamente. Se questo ragionamento si perde in chiacchiere, fa come hanno fatto questi signori (rivolto ai banchi della SVP): preferisce abbandonare il discorso e se ne va. Vedete quali sono i punti di vista negativi nel campo dell'economia delle sedute del Consiglio?

PRESIDENTE: Prego il consigliere di stare in argomento!

CAPRONI (P.P.T.T.): In sostanza vanno un po' più in là della misura consentita anche a una discussione che è libera e può essere più lunga di quello che sarebbe desiderabile nell'interesse della stretta economia, ponendo altri gruppi, che hanno una larga rappresentanza di voti, nella condizione di dover rinunciare alla parola.

Concludo, pregando il Consiglio di voler sostenere questo disegno di legge nel testo formulato dalla Commissione legislativa per l'agricoltura. E voglio aggiungere — se ciò non sovrabbonda — che mentre in un primo tempo il nostro gruppo si è dichiarato contrario al varo del disegno di legge in appoggio all'articolo del bilancio, ritengo oggi giunto il mo-

mento, a due anni di distanza dall'inizio della nostra attività di vita autonoma, di varare un po' alla volta questi progetti, in modo che il bilancio, in attesa della legge generale, possa trovare e avviarsi sui binari di una legislazione già preordinata dallo Statuto.

PRESIDENTE: Ritengo chiusa la discussione generale. Ai sensi dell'articolo 82 chiedo che il Consiglio si esprima sul passaggio alla discussione degli articoli del progetto di legge. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità. Si passa alla discussione degli articoli.

C'è l'emendamento di Samuelli riguardo al titolo della legge, che dovrebbe essere di questo tenore: « Disegno di legge per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonché ad affittuari diretti coltivatori e a loro associazioni legalmente riconosciute o ad altre associazioni di fatto, tradizionalmente affini per natura e per finalità, per l'acquisto di macchine e attrezzi utili all'agricoltura ».

CAMINITI (P.S.I.): Io trovo che questo emendamento ci mette di fronte ad una situazione strana, perchè da una parte si pretende che alcune associazioni siano riconosciute legalmente, d'altra parte invece si dice che vi possono anche far parte delle associazioni di fatto. Ma allora quelle associazioni che non sono di fatto e che non sono legalmente riconosciute, ma semplicemente costituite legalmente, possono o non possono far parte di questi benefici? Penso che si poteva evitare la dizione « legalmente riconosciuta », o, quanto meno, trovare una formula più lata, come era stata enunciata dal Presidente della Giunta, alla quale credevo di poter accedere tranquillamente, mentre questa formulazione può creare delle perplessità. Insisto sull'argomento, perchè c'è stato qualche

consigliere che si è rammaricato del mio intervento a proposito delle relazioni, ma devo dire che le relazioni servono per l'interpretazione, servono come parte interpretativa del provvedimento legislativo. A che cosa si ricorre, quando la legge è incerta nella sua formulazione? Sono molti gli elementi, fra i quali le relazioni del Ministro e della Commissione legislativa. Naturalmente in sede di discussione di una vertenza si fa riferimento a queste relazioni. Ma se le relazioni non dicono nulla non so a che cosa si possa ricorrere; forse alla laconicità di certi consiglieri, che però non è certo una forma sussidiaria per aiutare gli avvocati a vincere una causa!

Quindi chiederei al Signor Presidente della Giunta che volesse enunciare quella formula che brillantemente aveva pensato ed escogitato, e che pensavo potesse comprendere tutti i casi di associazioni che volevano beneficiare del provvedimento di cui all'articolo 1.

SALVETTI (P.S.I.): Veramente è stata una sorpresa che si sia entrati in merito. Tuttavia, qui siamo proprio in quel punto, su cui avremmo potuto scrivere parecchie pagine per rispondere a questo postulato. Devo dire perchè siamo venuti a questa formulazione. Non è saltata fuori così a casaccio; sarà sbagliata, ma aveva la sua ragione di essere. La legge di appoggio a questi contributi nella sua origine aveva davanti a sé le figure dei piccoli proprietari. Vi prego di considerare la strada che ha percorso questo concetto nella discussione di parecchi giorni. Nel bilancio c'era davanti agli occhi la figura del piccolo proprietario. Il progetto originario parlava di piccoli proprietari. Lungo la strada della disputa ci si accorge che oltre alla figura del piccolo proprietario era necessario, anche dal punto di vista politico e sociale, si aggiungesse la figura dell'affittuario. Ed ecco

la disputa. Adesso si ripete, con questo in più: le macchine agricole dovrebbero essere date praticamente a quelle determinate figure o elementi pressochè individuali, a piccoli proprietari, affittuari, coltivatori diretti. Poi l'articolo dice, anche nel bilancio: « Società e Consorzi fra piccoli proprietari ». La discussione verte sul tipo di società e di consorzi di questi contadini. Quando è che noi diciamo: consorzi, cooperative, società di un gruppo volontario di contadini? Qui è la questione. Quando è iscritta e registrata, abbiamo detto noi; ecco la configurazione legale. Ma noi abbiamo detto che il gruppo diventa tale legalmente, quando passa attraverso la firma di uno statuto legalmente riconosciuto ai sensi del codice. Allora i colleghi dell'Alto Adige (c'erano il dottor Pretz e Muther) hanno fatto presente che in Alto Adige esistono (e poi ne ho avuto conferma, perchè sono andato a leggermi un libro, che mi ha informato su quello che avevo molto nell'ombra) numerosissime consorzierie o « Interessenschaften », come le chiamano loro. Sono raggruppamenti di fatto — e Tessmann vi darà conferma — sono contadini raggruppati, che non da ieri ma da secoli esistono e godono di determinate utilità collettive. Mi si spiegava appunto che c'era l'Interessenschaft per le acque, l'Interessenschaft per le strade, l'Interessenschaft per la legna e ci ha fatto una adeguata lezione che poi ho trovato confermata nella dottrina. Allora, abbiamo detto, è giusto escludere queste consorzierie e queste Interessenschaften, perchè non hanno la forma, diciamo, ufficiale di consorzi cooperativi? Ed allora abbiamo detto: per noi riconosciamo che, in quella zona, quei raggruppamenti che hanno un'origine storica, hanno una configurazione sufficiente per rappresentare qualcuno. Ecco perchè in quel testo abbiamo detto: il primo gruppo è dato dalle cooperative e consorzi legalmente

costituiti, e questo mi pare pacifico; ma abbiamo detto anche: « associazioni di fatto », tradizionalmente affini, esistenti da decenni, per impedire che 3 o 4 nostri contadini (ed io non condivido il parere del Presidente della Giunta, non condivido la sua elasticità in questo campo) si mettano uniti, e firmino un pezzo di carta, formino un gruppo e vengano a domandare centinaia di migliaia di lire che fanno loro comodo. Se accettiamo la tesi dei gruppi di fatto, dobbiamo anche ammettere questa ipotesi, che è tutt'altro che campata in aria, come dobbiamo escludere che possano costituire una società di fatto per 4 giorni di lavoro e domandare una macchina. Ed allora abbiamo detto che, finchè sono piccoli proprietari di quella natura, finchè sono affittuari di quella natura, va bene; quando mancano invece questi precedenti e sono in numero sufficiente e sono costituiti in cooperative legali ed associazioni riconosciute, queste subentrano ai singoli in quanto i singoli non ci siano o siano polverizzati. Pertanto, a fianco di queste note categorie mettiamo anche quelle consorzierie e interessenze che legalmente e storicamente hanno le loro radici nelle condizioni ambientali, e a queste riconosciamo titoli validi per concorrere a questi contributi. Ecco il perchè dell'ampiezza di questo titolo. Vogliamo invece sopprimerla? Veniamo ad escludere quelle tali consorzierie o interessenze, oppure vengono a dire troppo genericamente la natura dei raggruppamenti, anche se si presentano come gruppi improvvisati, come funghi dopo la pioggia, a domandare il contributo. Dovevo chiarire l'espressione, e domando ai miei colleghi se questa non era la genesi delle parole che erano nella relazione e che ho sentito il dovere di spiegare adesso.

TOMA (IND.): Confermo quanto ha esposto il consigliere Salvetti. Nel presiedere la Com-

missione mi fu obiettato dagli altoatesini: « E tutti i nostri consorzi di fatto, e le nostre interessenze, in quali voci entrano? Non sono cooperative, non sono associazioni legalmente riconosciute nè legalmente costituite; e allora verrebbero escluse? » Sono moltissimi, numerosissimi consorzi di fatto, non di diritto, che possono viceversa e devono beneficiare del contributo, riallacciandosi a questa origine storica e alla consuetudine locale e tenendo presente la fisionomia giuridica, perchè hanno anche uno statuto e delle disposizioni regolamentari, che regolano e disciplinano l'uso di un determinato bene. Noi abbiamo cercata la dizione più lata del concetto di piccolo proprietario e di associazione, includendovi anche questa categoria e lasciandovi i cosiddetti consorzi di fatto. Ecco perchè io ritengo che non sia vano specificare nel titolo, per evitare anche lo snaturamento della dizione stessa della legge. Per includere tutti coloro che hanno diritto, penserei di studiare una formula di emendamento che comprendesse queste categorie, che hanno pieno diritto di partecipare ai concorsi regionali.

DEFANT (A.S.A.R.): Non posso essere d'accordo con quanto hanno dichiarato Salvetti e Toma. La situazione storica, sociale ed economica dell'Alto Adige si differenzia notevolmente da quella del Trentino. Lassù le Interessenschaften hanno una base storica, mentre da noi non si potevano formare per determinati orientamenti di natura politica. Da noi ci sono le società di fatto, che spuntano come i funghi, come dice Lei, cogliendo la buona occasione per raggiungere determinate finalità economiche, e poi si sciolgono. Questo è un diritto fondamentale del cittadino; se noi riconosciamo questo diritto, sia pure con tutte le garanzie che il potere esecutivo può stabilire, noi dobbiamo anche riconoscere questa società di fatto. Guar-

date nelle vallate: queste società di fatto possono spuntare come i funghi per far valere questi diritti.

TOMA (IND.): « Affini per natura » significa che devono avere forma cooperativa e dare garanzie di esercitare questo bene collettivo.

DEFANT (A.S.A.R.): Ecco: 3-4 possono costituire una società di fatto che hanno i criteri delle Interessentschaften; quindi ritengo che l'inserimento delle società di fatto sia assolutamente necessario per tener conto di una nostra particolare esigenza, parallelamente a queste Interessentschaften. Anche se spunteranno come i funghi, non potranno però essere tutte soddisfatte. Comunque sarà compito del potere esecutivo discriminare queste domande, e accordare il sussidio o meno; ma ogni piccolo coltivatore può avere il diritto di associarsi per raggiungere determinati fini e disposizioni.

SALVETTI (P.S.I.): C'è un equivoco; io non ho detto questo. Ho detto che hanno una via maestra: si costituiscono in consorzio, come fanno gli altri.

DEFANT (A.S.A.R.): Si costituiscono in società di fatto.

SALVETTI (P.S.I.): E poi si vada a farsi dare la garanzia. E se essi fanno una speculazione? Si uniscono in cinque, comprano una macchina che vale mezzo milione, chiedono una parte, 200.000.— Lire alla Regione, e poi vendono la macchina, senza che alcuno risponda legalmente.

DEFANT (A.S.A.R.): Spetta all'organo esecutivo di mettere tutte le clausole. Noi dobbiamo studiare il modo di garantire l'efficacia

di questa legge. Bisogna lavorare costantemente, convincere e indagare.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): D'accordo con Defant: non è vero che in quanto sorgano delle società di fatto nessuno risponda. E' principio fondamentale di diritto che nelle società di fatto rispondono tutti i soci solidamente. Non c'è nessuna tema che non si possa, in caso di mancato funzionamento di un'erogazione, andare alla ricerca del responsabile e vedere cosa fare. Si ponga questa domanda. Noi con questa legge possiamo erogare contributi a singoli. Se diamo a singoli, perchè non daremo a 3 o 4 o più persone, che si uniscono in associazione? Anzi, in questo caso abbiamo la garanzia che il nostro provvedimento va a rendersi utile a un maggior numero di persone. Insisto dunque perchè venga adottata la formula molto comprensiva e molto estesa, che dica solo « coltivatori e loro associazioni »; in essa sono comprese quelle legalmente costituite e quelle di fatto, tutte. Da questo punto di vista sarà chiaro anche agli interpreti che dovessero applicare questa legge fra 10 anni, che abbiamo voluto comprendere tutte le forme di unione di agricoltori che volessero fruire dei benefici di legge.

SAMUELLI (D.C.): Ritiro con entusiasmo il mio emendamento, perchè questo porta al nostro concetto originario.

PRESIDENTE: Ritirato l'emendamento, è posto ai voti il titolo che risulta dal disegno di legge della Commissione: « per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè ad affittuari diretti coltivatori e a loro associazioni legalmente riconosciute, per l'acquisto di macchine e attrezzi utili alla agricoltura ».

SCOTONI (P.C.I.): E' chiarito quello che avevo domandato prima, cioè se quelle tali associazioni sindacali sono escluse? Non sono escluse? Perchè mi pareva che il consigliere Samuelli o qualche altro dicesse di sì.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): In questa forma, in associazioni di piccoli proprietari.

SCOTONI (P.C.I.): Ivi compresa la Federterra, ecc.?

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Tutte quante, ma vorrei vedere come organizzazioni del tipo citato da Lei, di così vasta entità, potranno entrare, perchè devono da sè destinarle all'utilizzazione nei campi.

SCOTONI (P.C.I.): Cioè non possono affittare?

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Affittare non credo. Gestione diretta.

SCOTONI (P.C.): Se si costituisce una società, che con il contributo della Regione acquista una macchina e poi la affitta a degli altri?

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Questo è escluso.

SCOTONI (P.C.I.): Da quello che è detto qui, non è escluso.

TRANQUILLINI (D.C.): Prima di mettere in votazione il titolo (altrimenti lo avrei fatto all'articolo 1), tengo ad essere coerente con quello che ha detto stamane. Può darsi che un affittuario, alla scadenza dell'affitto, com-

peri una macchina e poi vada a fare il bracciante. (*ilarità*).

SAMUELLI (D.C.): Vorrei richiamare l'attenzione del Consigliere Scotoni su quanto disposto dall'articolo 8. All'articolo 8 la Regione si garantisce, perchè si dice: — per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo il beneficiario non potrà nè vendere nè alienare.

SCOTONI (P.C.I.): Allora aggiungiamo: nè affittare.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Va bene, aggiungiamo.

PRESIDENTE: Prego di comunicare a suo tempo l'emendamento che verrà inserito nell'articolo.

E' posto ai voti il titolo come risulta dal testo della Commissione con la modificazione proposta, cioè tralasciando le parole « legalmente riconosciute ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 23 favorevoli, 2 contrari. Approvato.

Articolo 1. E' proposto un emendamento del consigliere Samuelli del seguente tenore: « Allo scopo di aiutare i piccoli proprietari affittuari coltivatori diretti, e loro Associazioni legalmente riconosciute e altre Associazioni di fatto, tradizionalmente affini per natura e per finalità, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi sul prezzo netto di acquisto di macchine e attrezzi moderni utili all'agricoltura nella misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% della spesa ammissibile al contributo stesso.

CAMINITI (P.S.I.): Bisogna coordinarlo

con il testo approvato per il titolo riportando lo stesso testo, e modificando il termine « ammissibile » con « ammesso ».

PRESIDENTE: L'emendamento, con le modificazioni proposte, è posto ai voti. Esso ha il seguente tenore: « Allo scopo di aiutare piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti e loro associazioni, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi sul prezzo netto di acquisto di macchine e attrezzi moderni utili all'agricoltura, nella misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% della spesa ammessa al contributo predetto ». Chi approva è pregato di alzare la mano: 24 favorevoli.

Articolo 2. Sempre nella proposta di emendamento del consigliere Samuelli l'articolo 2 viene ad essere di questo tenore: « Per la applicazione della presente legge sono da considerarsi piccoli proprietari e coltivatori diretti coloro i quali dedicano prevalentemente alla azienda agricola la loro attività, escludendo, di norma, il ricorso a prestazioni d'opera di estranei al nucleo familiare ».

CASTELLI (D.C.): Volevo rilevare che nell'articolo 2 non è ripetuto « affittuari coltivatori diretti ».

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo 2 con l'aggiunta di « affittuari » alla seconda riga. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 25 favorevoli.

Articolo 3. L'emendamento aggiuntivo è del seguente tenore: « Gli acquirenti di macchine e di attrezzi agricoli, che possono fruire o che hanno fruito di altri sussidi o contributi statali, sono esclusi dalla concessione di contributi regionali ».

MAGNAGO: (Vice Presidente del Consiglio - S.V.P.): « Che hanno fruito per i medesimi scopi ». Bisogna dirlo perchè mi pare troppo generico.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo domandare un chiarimento ai proponenti: vi sono leggi statali che diano un contributo per un determinato tipo di macchine?

CASTELLI (D.C.): La legge statale prevede macchine agricole soltanto, ma non è operante.

TOMA (IND.): E' operante quella che interessa l'irrigazione: le motopompe, le pompe. Per queste viene concesso il contributo.

SCOTONI (P.C.I.): Mi sembra che potrebbe far sorgere equivoci: — macchine che hanno fruito o possono fruire di altri sussidi o contributi statali. — Ora, se la legge c'è, anche se non è operante, la possibilità esiste, perciò dovrebbe essere esclusa. Sarebbe opportuno trovare una formula, secondo la quale questi contributi non sono accumulabili con quello concesso dallo Stato per analogo scopo.

PRESIDENTE: Emendamento all'emendamento: « I contributi di cui all'articolo 1) della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato per il medesimo scopo ». L'emendamento è firmato dai consiglieri Toma, Scotoni, Caminiti. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 24 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 4. L'emendamento Samuelli è del seguente tenore (legge).

SCOTONI (P.C.I.): Solo per raccomandare alla Giunta di far stendere domande su moduli. L'anno passato non è stato fatto.

PRESIDENTE: A me pare pleonastico « prima dell'acquisto stesso ».

SALVETTI (P.S.I.): E' stato oggetto di una disputa lunghissima. Per chi ha già fatto, troviamo un altro modo di dare un certificato di benemerenzza. Noi intendiamo stimolare cose nuove. Può darsi altrimenti che uno venga adesso a domandare un contributo per una macchina acquistata l'anno scorso. Noi andiamo incontro al futuro e non al passato. Questo è il senso.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4) di cui è stata data lettura. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 24 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 5. Vi è un emendamento all'emendamento proposto dal consigliere Samuelli. Oltre alla data del « 10 dicembre » che viene cambiata in « 31 dicembre », si aggiunge alla fine del periodo « e del richiedente ».

SALVETTI (P.S.I.): Il senso di questo articolo, che ha la maggiore importanza, era già incluso in quello che ho detto prima. Può darsi che ci siano in un paese dieci postulanti di questo contributo, ma sono talmente piccoli questi dieci che non hanno tutti il titolo, non quello legalmente riconosciuto, ma quello di una consistenza che valga la pena di metterci dentro una macchina agricola per lavorare. Quando in un paese mancano i titoli individuali per ricevere la sovvenzione per poter acquistare queste macchine che presuppongono un rendimento più vasto, allora diciamo che in quel posto, invece che i singoli, subentrano le associazioni.

SCOTONI (P.C.I.): Propongo l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo

presentato dalla Commissione, perchè è superfluo.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Anch'io sono perfettamente del parere del dottor Scotoni. E' superfluo perchè intervengono le associazioni in quanto sussistono e in quanto credono di poter presentare domanda. Se non la presentano, pazienza.

SALVETTI (P.S.I.): E' qui dove si differenzia il pensiero, appunto perchè questa gente potrebbe perdere un anno inutilmente. Si illude di essere dentro nell'elenco e farà parecchie insistenze. Quando le domande sono sottoposte alla Commissione, questa dica se manca il fondamento della consistenza economica; è bene che si dica, anche previo un esame preliminare. Se il paese X non ha nessuno che individualmente possa avere la macchina, allora entra in gioco la forza stimolativa di coalizzarsi e di costituirsi in associazione di fatto. Badate che così non avete i titoli per avere individualmente il contributo ma potete averlo egualmente attraverso la forma associativa, e così si gira l'ostacolo della troppa polverizzazione.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Sono del pensiero di Scotoni: è meglio sopprimere senza escludere il concetto che Lei ha detto, concetto che può trovare applicazione concreta nel meccanismo dell'applicazione della legge e soprattutto in quella via che potrà avere la Commissione come è detto nell'altra legge, secondo cui la Commissione avrà pure la funzione naturale di suggerire delle soluzioni per colmare le manchevolezze e risolvere completamente il problema dei singoli.

SALVETTI (P.S.I.): Diamolo come regolamento e come norma.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento suppressivo firmato dai consiglieri Scotoni, Toma e Caminiti, inteso a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 23 favorevoli, 2 astenuti.

E' posto ai voti l'articolo 5 con gli emendamenti della data del 31 dicembre e dell'aggiunta « del richiedente ». Chi approva è pregato di alzare la mano: 24 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 6. L'emendamento Samuelli è del seguente tenore (legge). Chi approva è pregato di alzare la mano: 24 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 7. Nel testo della Commissione e della Giunta, l'articolo 7 è del seguente tenore (legge). La parola « inappellabili » si sostituisce con « definitivi ». Chi approva è pregato di alzare la mano: 24 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 8. Emendamento presentato dai consiglieri Caminiti, Scotoni e Toma, del seguente tenore: « Per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo, i beneficiari non potranno vendere, alienare, in tutto o in parte, le macchine acquistate nè darle in affitto o in cessione, nè comunque distoglierle dal previsto impiego.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Accetto la proposta perchè completa il concetto che abbiamo enunciato; solo non direi « cessione ». Quando è detto « vendere, alienare, affittare », non è più necessario parlare di « cessione ».

CAMINITI (P.S.I.): Uno può cedere un oggetto senza venderlo, lo può cedere in uso, e quindi nella formula « dare in cessione » possiamo anche intendere cessione di uso. Approfitto di questo per dire che utilissima sarebbe

stata la relazione su questo argomento. Se si facesse una relazione a questo articolo di legge si direbbe che « dare in cessione » si intende sotto il profilo dell'uso. Questo sarebbe utile ai fini interpretativi della legge.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): E' meglio dire « cedere in uso ».

CAMINITI (P.S.I.): « Cedere in uso » sì.

SCOTONI (P.C.I.): A questo punto ho proposto un emendamento per riformare quel criterio; tuttavia ritengo quell'articolo troppo rigido. Sarebbe opportuno che i colleghi avessero qui il decreto del '46, perchè mi pare che in quello del '33 sia inserita una clausola più larga, nel senso che anche la vendita dovesse avvenire dietro autorizzazione dell'Ispettorato agrario. Porto un esempio. Un fittavolo acquista una macchina; scade poi il contratto e non trova altri fondi in affitto: della macchina cosa ne fa? In magazzino non la può tenere, perchè la distoglierebbe dall'uso, ed allora cosa deve fare?

TOMA (IND.): Anzitutto nella prassi statale, quando si tratta di macchine di una certa entità, non si dà mai un termine inferiore ai cinque anni per consentire l'alienazione. A ciò si deroga solo quando la macchina sia talmente logorata da consigliarne la vendita. Il fittavolo non aliena mai — si riscontra ciò anche nella prassi statale — perchè resta sempre nella sua fisionomia giuridica di fittavolo. Va via da un fondo e la utilizza in un altro, ma non può prescindere dalla sua qualità di fittavolo. Non può fare l'industria. La clausola « fittavolo » rimane sempre dal lato agrario. Quando avrà trovato un altro fondo impiegherà la macchina in quel fondo.

MAGNAGO (vice Presidente del Consiglio regionale S.V.P.): Quello che Scotoni ha detto non si può escludere. C'è un fittavolo, il cui contratto è scaduto o scade fra tre anni; intanto ha bisogno di questa macchina e per questo riceve un largo contributo da parte della Regione. Dopo tre anni, sia perchè non trova un altro fondo da affittare, sia perchè non ha più interesse a rimanere fittavolo ma vuol diventare bracciante agricolo, della macchina non ha più bisogno e però non la può vendere. Come si comporta in questo caso?

ROPELATO (P.P.T.T.): A me sembra che possiamo stare tranquilli, perchè se uno compra una macchina irroratrice e domani la vendesse, non la venderà certo a un falegname, la venderà ad un altro contadino che ne farà lo stesso uso.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): La legge esclude che un proprietario o fittavolo, che ha fruito delle nostre provvidenze, possa, di sua iniziativa, cedere, vendere, affittare, o distrarre dalla destinazione naturale le macchine acquistate; ma se si determinasse per lui una situazione nuova in cui l'uso o destinazione della macchina non ha più ragione di essere e si trovi nella necessità di alienare, purchè chiedi l'autorizzazione e sottoponga all'esame dell'Amministrazione i suoi bisogni, non vedo perchè si debba sempre escludere di poterlo accontentare.

SAMUELLI (D.C.): A conferma di quanto detto dal Presidente della Giunta, osservo che anche lo Stato recentemente, tre anni fa, ha assegnato dei trattori qui in provincia di Trento, di tipo americano, con un contributo piccolissimo, perchè si è pagato sì e no il 30% del valore; queste macchine se le cedono a vi-

cenda gli agricoltori. In pratica che cosa è avvenuto? Quei trattori non erano adatti, perchè erano troppo pesanti e allora, col permesso del Ministero dell'agricoltura, si è passati alla sostituzione con altri tipi. Quel che mi sembra rigido è il concetto della cessione. Noi dobbiamo riportarci a quella che è — diremo così — la pratica.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Si può accogliere la proposta con una aggiunta di questo genere: « nè vendere, nè alienare in tutto o in parte, senza l'autorizzazione della Giunta regionale ».

SCOTONI (P.C.I.): Non metterei della Giunta, ma dell'Amministrazione regionale, dell'Assessore regionale, perchè non occorre fare una delibera per dare a un pinco pallino la autorizzazione di vendere una macchina irroratrice.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento all'articolo 8, del seguente tenore: « Per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo, i beneficiari non potranno, senza il consenso dell'Assessorato competente, vendere, alienare, in tutto o in parte, le macchine acquistate nè darle in affitto o in uso, nè comunque distoglierle dal previsto impiego. Contravvenendo a tali obblighi, essi dovranno restituire i contributi loro concessi ». Chi è d'accordo, è pregato di alzare la mano: 24 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 9. L'emendamento del consigliere Samuelli intende completare l'articolo della Commissione con le parole « con esclusivo riferimento alle categorie interessate ».

SAMUELLI (D.C.): Chiedo se non sia

il caso di aggiungere anche qui la norma transitoria.

PRESIDENTE: Il nuovo testo dell'articolo 9, a firma dei consiglieri Samuelli, Bruschetti, Salvetti e Muther, dice: « La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950 — all'articolo 49 — per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata a tutto il 31 dicembre 1951 e con riferimento alle categorie ivi previste.

La fissazione dei termini per la presentazione delle domande e degli altri atti da compiere, sarà fatta dalla Giunta regionale ».

SAMUELLI (D.C.): Questo in analogia a quanto si è fatto nell'altra legge. Io ho chiesto se non sia il caso di introdurre l'emendamento come norma transitoria.

ODORIZZI (Presidente Giunta regionale - D.C.): No, è la sua natura.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'articolo 9 è pregato di alzare la mano: 22 favorevoli, 3 astenuti.

Articolo 10. Il testo della Giunta corrisponde a quello della Commissione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 24 favorevoli, 1 astenuto.

Si passa alla votazione sul complesso.

La legge è votata da 26 consiglieri presenti, con il seguente risultato: 23 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto.

La legge è approvata.

La seduta è tolta.

(Ore 19.20).